

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 novembre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE. PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 28 marzo 1995, n. 22.

Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale . . . Pag. 3

LEGGE 28 marzo 1995, n. 23.

Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993. Pag. 3

LEGGE 28 marzo 1995, n. 24.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, recante provvedimenti per i dipendenti della ITALKALI addetti al comparto alcalino . . . . . Pag. 6

LEGGE 28 marzo 1995, n. 25.

Contributi a favore del «Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti» di Messina e del «Registro tumori di popolazione» della provincia di Ragusa . . . . . Pag. 7

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1995, n. 13.

Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia . . . . . Pag. 7

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 13.

Soggetti diretti percettori dei contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto del Lazio . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 14.

Modificazione alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente: Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 15.

Rendiconto generale per l'esercizio 1993 della Regione Lazio . . . . . Pag. 12

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 18.

Modifica della denominazione della «APT n. 1 Cortina, Agordino, Val Zoidana, Val Boite, Comelico e Sappada». Pag. 12

#### REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 36.

Modifica dell'art. 1 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 2. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 37.

Integrazione all'art. 26 della L.R. 1° agosto 1988, n. 29 nuovo ordinamento turistico regionale . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 38.

Interpretazione autentica dell'art. 3 della L.R. 2 marzo 1992, n.7 disciplina dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi regionali . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 39.

Delega ai comuni per il rilascio delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche, di cui alla legge 28 marzo 1991, n.112 e del decreto ministeriale n. 248 del 4 giugno 1993 . . . . . Pag. 14

**LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 40.**

Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val d'Agri ..... Pag. 15

**LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 41.**

Acquisto del complesso del palatium regium di palazzo san Gervasio ..... Pag. 16

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA****LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 22.**

Adeguamento della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, alla normativa statale e rideterminazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo ..... Pag. 16

**LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 23.**

Attuazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Emilia-Romagna a titolo dell'obiettivo 5B) ..... Pag. 17

**LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 24.**

Accesso agli organici regionali e procedure di concorso. Attuazione dell'art. 3, legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 ..... Pag. 18

**REGIONE PIEMONTE****LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 47.**

Norme per la tutela dei biotopi ..... Pag. 23

**LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 48.**

Valorizzazione e promozione dell'associazionismo. .... Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 49.**

Modificazioni alla L.R. 2 dicembre 1992, n. 51: «Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali» ... Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 50.**

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte ..... Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 51.**

Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico ..... Pag. 27

**LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 52.**

Norme per la formulazione e l'adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142/90 ..... Pag. 29

**REGIONE UMBRIA****LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 21.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e annesso bilancio pluriennale 1995/1997 ..... Pag. 30

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE****Provincia di Trento**

DÉCRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 marzo 1995, n. 6-20/leg.

Modificazione del regolamento concernente i requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio ..... Pag. 31

## REGIONE SICILIA

LEGGE 28 marzo 1995, n. 22.

**Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 16 del 1º aprile 1995)*

### REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

*Disposizioni sulla durata, la proroga e la decadenza degli organi amministrativi*

1. Le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, si applicano, con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge, agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle province e dei comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale.

2. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi, da comunicare alla Presidenza della Regione entro il 30 giugno di ogni anno relativamente alle nomine o designazioni da effettuare l'anno successivo.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura della Presidenza della Regione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco delle nomine e designazioni di cui al comma 1. L'elenco indica la denominazione di ciascun organo o ente in seno al quale la nomina deve essere effettuata, le fonti normative che prevedono la nomina o la designazione, l'organo regionale competente alla nomina, il termine di scadenza del mandato dell'organo o dell'ente ed il termine entro cui lo stesso deve essere ricostituito.

##### Art. 2.

*Procedure per le nomine di competenza regionale*

1. Le competenze alle nomine o designazioni del Presidente della Regione, della Giunta e degli Assessori regionali sono espressamente attribuite dalla legge. Tali nomine e designazioni sono comunicate entro dieci giorni dall'adozione del relativo decreto di nomina alla Assemblea regionale per l'inoltro alla commissione legislativa permanente competente.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, per ciascuna nomina o designazione, l'indicazione delle condizioni di professionalità, competenza e moralità e del possesso dei requisiti eventualmente richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni, necessari a ricoprire l'incarico.

3. Sono fatte salve le norme che prevedono l'acquisizione di pareri delle commissioni legislative permanenti sulle nomine effettuate dal Governo della Regione.

##### Art. 3.

*Incompatibilità*

1. Fatte salve le incompatibilità previste da leggi speciali, i pubblici incarichi sono incompatibili con le condizioni di componente di organo di controllo o consultivo e di impiegato addetto alla funzione di vigilanza, controllo e consultiva sull'ente, istituto o organismo presso cui deve avvenire la nomina o la designazione.

2. La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità non sia cessata con dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa.

3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi ne comporta la decadenza qualora entro venti giorni non sia rimossa la causa dell'incompatibilità.

4. Nessuno può essere chiamato a ricoprire incarichi per più di tre mandati consecutivi.

##### Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e si applicherà a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore,

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 marzo 1995.

MARTINO

95R614

LEGGE 28 marzo 1995, n. 23.

**Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 16 del 1º aprile 1995)*

### REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### TITOLO I

#### CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

##### Capo I

CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, PESCA, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, SERVIZI, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI.

##### Art. 1.

*Integrazione fondi rischi e monti fidejussioni*

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'industria, dell'artigianato, dei servizi, del commercio, del turismo e dei trasporti e favorire l'accesso al credito d'esercizio e a medio e lungo termine per il finanziamento degli investimenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi ed i

monti fidejussioni costituiti dalle imprese riunite in uno o più consorzi o società cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati «consorzi», basati sui principi della mutualità e senza scopo di lucro, secondo la forma giuridica prescelta per la costituzione.

2. Eccetto che per le imprese del settore industriale, per le quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, ai consorzi si applicano, in quanto compatibili e facendo riferimento ai rispettivi competenti Assessorati regionali, le norme di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai consorzi tra imprese non industriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio 1995 la spesa di lire 20.000 milioni così ripartita:

	Milioni di lire
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste .....	5.000
b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca .....	5.000
c) Assessorato regionale dell'industria .....	5.000
d) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti .....	5.000

5. La ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 4 avviene con decreto dell'Assessore regionale competente.

#### Art. 2.

##### *Contributi per la realizzazione di programmi di sviluppo e consulenza*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il triennio 1995-1997 contributi ai consorzi di nuova istituzione per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale e di consulenza fino alla concorrenza complessiva annua di lire 600 milioni, così ripartiti:

	Milioni di lire
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste .....	200
b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca .....	200
c) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti .....	200

#### Art. 3.

##### *Consorzi tra imprenditori agricoli*

1. I consorzi tra imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono ammessi a beneficiare degli interventi di cui alla presente legge se costituiti da almeno cento imprese.

#### Art. 4.

##### *Fondo rischi cessione crediti commerciali*

1. I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi della presente legge, sono autorizzati a concedere garanzie sulle operazioni finanziarie di cessione di credito commerciale poste in essere dalle aziende consorziate.

2. I consorzi costituiscono un fondo rischi separato a garanzia delle operazioni di cui al comma 1 al quale affluiscono i versamenti effettuati dalle aziende consorziate che intendano utilizzare l'operazione di cessione del credito commerciale con le modalità previste dalle convenzioni.

3. L'Amministrazione regionale integra il fondo rischi con un ammontare pari all'importo versato dai consorziati e da soggetti privati che intervengano per le finalità del fondo. Il fondo rischi così determinato garantisce globalmente le operazioni di cui al comma 1.

4. Per le operazioni previste dal presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i benefici previsti dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, e successive modifiche e integrazioni.

5. Il contributo regionale, previa richiesta corredata da certificazione bancaria attestante l'avvenuta operazione di cessione e gli interessi maturati, è erogato al consorzio in favore delle aziende.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il 1995 la spesa di lire 3.000 milioni, così ripartita:

	Milioni di lire
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste .....	50
b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca .....	750
c) Assessorato regionale dell'industria .....	1.450
d) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ..	750

#### Art. 5.

##### *Locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica*

1. Al fine di favorire le imprese aderenti ai consorzi nell'accesso alle operazioni di locazione finanziaria finalizzate agli investimenti e all'innovazione tecnologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo fino al 40 per cento del costo finanziario annuo dell'operazione. A questo fine i consorzi stipulano convenzioni con le società abilitate ad effettuare operazioni di locazione finanziaria.

2. I consorzi costituiscono un fondo rischi separato a garanzia delle operazioni di cui al presente articolo al quale affluiscono i versamenti effettuati dalle aziende che intendano utilizzare l'operazione di locazione finanziaria.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi con un ammontare pari all'importo versato dai consorziate e da soggetti privati che intervengano per le finalità del fondo.

4. Il contributo regionale, previa richiesta corredata da certificazione della società di locazione finanziaria nella quale venga descritta l'operazione ed evidenziato l'importo del costo finanziario annuo maturato, è erogato al consorzio in favore delle aziende.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il 1995 la spesa di lire 3.000 milioni, così ripartita:

	Milioni di lire
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste .....	750
b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca .....	750
c) Assessorato regionale dell'industria .....	750
d) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti .....	750

#### Art. 6.

##### *Cumulabilità degli interventi*

1. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con quelli di cui alla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

**Capo II**

FONDO RISCHI DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI  
DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI N. 22/1974 E N. 96/1981

**Art. 7.***Integrazione fondo rischi consorzi garanzia fidi*

1. L'integrazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi costituiti ai sensi della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, da parte della Regione è pari all'apporto di ciascuna impresa al fondo rischi e monte fideiussioni ed è indipendente dall'affidamento a essa concesso.

2. La Regione integra ogni ulteriore apporto al fondo rischi da parte delle imprese aderenti al consorzio a qualunque titolo corrisposto, fermo restando il limite massimo d'intervento per ciascuna impresa fissato dalla legge.

3. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è aggiunto il seguente:

«L'ammontare del contributo regionale di cui al terzo comma non va computato ai fini del tetto massimo d'integrazione regionale al fondo rischi».

4. Gli interessi maturati sui fondi rischi vincolati dei consorzi fidi per la parte derivante dell'integrazione regionale restano vincolati al medesimo fondo per le stesse finalità per cui viene concessa l'integrazione e non si computano ai fini del tetto massimo dell'intervento regionale. Gli interessi maturati sui contributi versati dalla Regione sono portati, assieme a quelli versati dai privati, a incremento del fondo rischi.

5. Il fondo rischi di ciascun consorzio è un unico a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione, per cui all'atto dell'utilizzazione per la copertura di insolvenze e la perdita è attribuita al fondo stesso.

**Art. 8.***Operazioni di credito di esercizio garantibili dai consorzi fidi*

1. Le forme tecniche delle operazioni di credito di esercizio, garantibili dai consorzi fidi ed assistite dal contributo in conto interessi a carico della Regione, alla stregua dei principi di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, sono tutte quelle rispondenti alle finalità di finanziamento del capitale circolante e dei fabbisogni di liquidità della impresa. Per le operazioni di credito di esercizio, sia sotto la forma dello scoperto in conto corrente sia sotto altre forme tecniche, non è posto alcun limite quanto alla durata nel tempo e alle modalità di utilizzo. Tali operazioni potranno essere pertanto realizzate sotto forma:

- a) di fidi continuativi senza scadenza determinata; validi sino a revoca e soggetti a revisione annuale;
- b) di fidi transitori con scadenza predeterminata;
- c) di fidi con destinazione specifica, eventualmente prorogabili.

**Art. 9.***Apporti al fondo rischi e accesso alle operazioni di credito di esercizio*

1. Ai fini degli apporti al fondo rischi e al monte fideiussioni dei consorzi, nonché dell'accesso alle operazioni di credito di esercizio e di finanziamento degli investimenti, garantibili dai consorzi medesimi ed assistite dal contributo in conto interessi a carico della Regione, alla stregua dei principi di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive

modifiche ed integrazioni, e di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nessun requisito è richiesto alle imprese interessate in ordine all'anzianità di attività. Eventuali soglie minime di tale attività potranno essere tuttavia previste dai singoli statuti dei consorzi.

**Art. 10.***Reintegrazione fondi rischi dei consorzi*

1. I fondi rischi costituiti dai consorzi possono essere reintegrati del 50 per cento, comprensivo dello eventuale intervento dello Stato, delle perdite subite in conseguenza degli interventi di garanzia operati nel 1994, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'intervento viene effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i consorzi hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorché le procedure di recupero non siano esaurite. Detta reintegrazione sarà erogata al consorzio previa richiesta attestante l'insolvenza della impresa e la quota di rischio a carico del fondo. Tale intervento non è computato ai fini del raggiungimento del tetto d'integrazione al fondo rischi previsto dalla vigente normativa.

2. Il limite massimo di intervento per ciascun consorzio è di lire 1.000 milioni.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il 1995 la spesa di lire 5.000 milioni.

**Art. 11.***Integrazione fondi rischi consorzi piccole e medie imprese commerciali e artigiane*

1. Per le finalità di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, correlate all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi costituiti dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie imprese commerciali della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.000 milioni.

**Capo III****MODALITÀ DI EROGAZIONE  
DEI CONTRIBUTI E RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA****Art. 12.***Modalità erogazione contributi*

1. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente titolo, per i nuovi consorzi relativi alle imprese dei settori dell'agricoltura, pesca, turismo, trasporti e servizi, sono determinate con decreto del competente Assessore regionale.

**Art. 13.***Rispetto normativa comunitaria in materia di aiuti*

1. I finanziamenti di cui al presente titolo si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

**Art. 14.***Integrazione risorse finanziarie regionali con fondi comunitari*

1. Al fine del conseguimento delle finalità del presente titolo, le risorse finanziarie della Regione possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea.

## Art. 15.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, valutato in lire 33.600 milioni per l'anno 1995, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

2. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995-1997 codice 2001.

## TITOLO I

NORME INTERPRETATIVE E DI MODIFICA  
DI LEGGI REGIONALI

## Art. 16.

*Applicazione provvidenze per le aziende danneggiate  
nei comuni di Licata, Sciacca, Barrafranca e Mazzarino*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 47 e 48 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, si considerano validamente prodotte le domande accompagnate da perizia giurata, resa entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 47 della medesima legge regionale n. 25 del 1993, comprendenti la descrizione analitica o quantitativa dei danni subiti. A richiesta degli Assessorati regionali competenti può essere prodotta integrazione documentaria.

## Art. 17.

*Anticipazioni provvidenze legge n. 64/1986  
concernente l'intervento straordinario per il Mezzogiorno*

1. I benefici di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono estesi anche a quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64, e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione.

2. L'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.

## Art. 18.

*Elaborazione programma triennale  
sviluppo cooperativo 1992-1994*

1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di sviluppo economico-sociale di cui alla legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, in deroga al disposto di cui agli articoli 1, 2 e 17 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, ad elaborare il programma triennale di sviluppo cooperativo 1992-1994, sulla base di piani di riparto annuali, da sottoporre al parere obbligatorio della Commissione regionale della cooperazione, di cui alla legge regionale 30 giugno 1956, n. 42, nei quali l'importo dei contributi, correlati alle istanze ammissibili, è ridotto proporzionalmente in ragione delle risorse finanziarie disponibili.

## Art. 19.

*Estensione benefici  
artt. 113 e 114 legge regionale n. 25/1993*

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 113 e 114 della legge regionale 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 25, si applicano anche in favore delle imprese cooperative ed a quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, operanti nei settori della ristorazione collettiva e dei servizi reali alle aziende pubbliche e/o private.

## Art. 20.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 marzo 1995.

MARTINO

*Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste*

SPOTO PULEO

*Assessore regionale per la cooperazione,  
il commercio, l'artigianato e la pesca*

GRILLO

*Assessore regionale per l'industria*

ABBATE

*Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti*

ERRORE

95R615

## LEGGE 28 marzo 1995, n. 24.

**Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, recante provvedimenti per i dipendenti della ITALKALI addetti al comparto alcalino.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia  
del 1<sup>o</sup> aprile 1995)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il comma 3, septies dell'articolo 28 della legge regionale 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 25, introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, è sostituito dal seguente:

«3-septies. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter il fondo di cui all'articolo 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 1995, di lire 20.000 milioni cui si provvede mediante prelevamento dal capitolo 21257 e corrispondente incremento di pari importo del capitolo 25303».

## Art. 2.

1. Le disposizioni previste nel comma 3-quinquies dell'articolo 28 della legge regionale 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 25, introdotte con l'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 8, si intendono estese ai lavoratori del settore del salgemma ammessi alle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.

## Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1<sup>o</sup> marzo 1995, n. 19, è inserito il seguente:

«2-bis. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei titolari di cave per i quali sia stato accertato che operino in zone vincolate ai sensi delle leggi 8 agosto 1985, n. 431; 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497».

## Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 marzo 1995.

MARTINO

*Assessore regionale per l'industria*

ABBATE

95R616

LEGGE 28 marzo 1995, n. 25.

**Contributi a favore del «Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti» di Messina e del «Registro tumori di popolazione» della provincia di Ragusa.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia del 1<sup>o</sup> aprile 1995)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 800 milioni a decorrere dal 1995 a favore del «Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti», con sede in Messina, per un più incisivo impegno nel campo della ricerca scientifica finalizzata alla cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche.

2. Il legale rappresentante del Centro di cui al comma 1 è tenuto a presentare all'Assessore regionale per la sanità rendiconto annuale sull'impiego e la destinazione delle somme.

## Art. 2.

1. L'Assessore regionale per la sanità è, altresì, autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 200 milioni a decorrere dal 1995 per la gestione ed il funzionamento delle attività di servizio del Registro tumori di popolazione della provincia di Ragusa (R.T.P.).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la somma è assegnata alla istituenda U.S.L. 7 di Ragusa.

## Art. 3.

1. La spesa derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1995, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - cod. 1001.

2. All'onere di lire 1.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte della disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario inedito.

## Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 marzo 1995.

MARTINO

*Assessore regionale per la sanità*

BORROMETI

95R0617

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1995, n. 13.

**Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia.**

*(Pubblicata nel 1<sup>o</sup> suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina le procedure per la riorganizzazione del sistema delle concessioni in materia di trasporto pubblico di persone, in attuazione della normativa comunitaria e della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di:

ottimizzare la produttività e l'efficacia del servizio di trasporto pubblico conseguendo il risanamento del settore;

riorganizzare le reti di trasporto in connessione con i programmi di riassetto territoriale e di sviluppo economico della Lombardia.

2. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, la regione promuove azioni atte a garantire:

a) l'integrazione e il coordinamento dei modi di trasporto, secondo le caratteristiche peculiari di ciascuno di essi;

b) l'integrazione tariffaria tra i modi di trasporto e lo sviluppo delle conseguenti tecnologie;

c) il raggiungimento, da parte delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico, del risanamento gestionale;

d) l'incentivazione di forme associative nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale al fine di realizzare dimensioni organizzative che consentano economicità ed efficienza;

e) il miglioramento delle condizioni di intermodalità e la riqualificazione delle aree di interscambio passeggeri;

f) il miglioramento della mobilità urbana, con specifico riferimento alle aree caratterizzate da elevati livelli di congestione e inquinamento, tramite la razionalizzazione del traffico privato e il potenziamento dei livelli di servizio dei trasporto pubblico;

g) lo sviluppo di strumenti normativi finanziari congruenti con i programmi di intervento e le politiche regionali dei trasporti;

h) il miglioramento dei flussi di informazioni, tra Aziende, Enti territoriali, utenti di trasporto pubblico.

La presente legge determina, inoltre, le modalità per il concorso al ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale di persone maturatisi negli anni 1987 - 1993 e definisce, infine, i costi standardizzati e i ricavi presunti per l'anno 1994 e l'anno 1995.

#### Art. 2.

##### *Criteri per la riorganizzazione della mobilità*

1. La giunta regionale acquisito il parere delle Province, sentita la competente commissione consiliare e sulla base del piano regionale dei trasporti e relativi aggiornamenti e dei piani di bacino procede alle seguenti azioni:

a) individuazione della domanda di mobilità soddisfatta e potenziale del trasporto pubblico locale per aree omogenee;

b) progettazione dell'offerta e conseguente disegno delle reti in base alla domanda soddisfatta e potenziale individuata ai sensi della lett a) e con riferimento al criterio dell'integrazione funzionale tra trasporto su gomma e su ferro con particolare riferimento al progetto Servizio Ferroviario Regionale;

c) individuazione delle soglie di finanziabilità per aree omogenee sulla base di un indice minimo di rapporti ricavi/costi, che costituisce parametro di riferimento inderogabile per l'ammissibilità, dei servizi al contratto di servizio di cui all'art. 6, ferma restando l'autonomia degli enti locali nel decidere di mantenere a proprie spese i servizi al di sotto di tale soglia.

#### Art. 3.

##### *Accordi di programma*

1. La Regione, le province, le comunità montane, con riferimento anche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, i comuni e le città metropolitane qualora definite possono stipulare accordi di programma, eventualmente con il concorso delle aziende di trasporto pubblico locale, al fine di promuovere interventi volti alla riorganizzazione della mobilità e nell'interesse del trasporto pubblico locale.

#### Art. 4.

##### *Modalità di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano*

1. La copertura dei costi effettivi di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano, al netto dei contributi di esercizio, è assicurata dagli introiti tariffari.

2. I contributi di esercizio sono determinati nel bilancio regionale dai trasferimenti dello Stato con il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale e dalla eventuale integrazione con risorse proprie della Regione, iscritte a bilancio ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I contributi di esercizio possono anche essere differenziati tra linee e modi di trasporto in relazione alle differenti condizioni sociali, ambientali e di mercato, nel rispetto comunque dei contenuti dell'art. 6 della legge n. 151/1981 e del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 160/1989.

4. L'eventuale disavanzo economico di gestione delle aziende di trasporto pubblico locale che dovesse verificarsi alla chiusura del bilancio rimane a carico delle aziende c/o degli enti proprietari, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

#### Art. 5.

##### *Tariffe*

1. La giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delinea i criteri di politica tariffaria, tenuto conto dei costi dei servizi per aree omogenee, nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi e modi di trasporto locale, nonché delle competenze degli enti locali.

2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale interurbano sono specificatamente determinate, in armonia con i criteri di cui al primo comma, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'art. 6.

3. Le agevolazioni tariffarie sono determinate nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 6 anche al fine della determinazione della integrazione contributiva a carico della regione, in base agli obblighi di legge.

#### Art. 6.

##### *Contratto di servizio*

1. Con decorrenza dall'anno 1996 la concessione di esercizio di servizi di trasporto pubblico locale interurbano è regolata dal contratto di servizio riferito all'area omogenea interessata. La concessione è affidata a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali di gara pubblica, la cui base economica di assegnazione è definita dalla giunta regionale con riferimento ai criteri di cui all'art. 2, lett. c) e sulla base di un capitolato che darà luogo ad un contratto tipo contenente i seguenti elementi essenziali:

a) l'assetto dei servizi e il controllo della qualità;

b) le tariffe che comunque non possono essere inferiori a quelle previste dalla legislazione vigente;

c) gli obblighi di servizio pubblico;

d) la possibilità del riassetto motivato dei servizi da parte del concessionario e dell'ente concedente nell'ambito dell'area a parità di percorrenze;

e) la possibilità di affidamento a terzi secondo quanto stabilito all'art. 7;

f) l'integrazione finanziaria per le tessere di libera circolazione;

g) criteri e termini per l'aggiornamento del contratto e in particolare delle tariffe anche sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

h) l'interconnessione tra i vari vettori e l'integrazione tariffa con altri modi di trasporti;

i) le misure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;

l) la remunerazione del capitale investito, comprese le quote di accantonamento per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti;

m) le garanzie finanziarie;

n) le risorse finanziarie erogate ai sensi della legge n. 151/81 e le relative modalità di pagamento destinate al raggiungimento delle finalità contenute nel contratto.

2. Le modalità di gara, i requisiti per l'ammissibilità alla gara, in relazione anche ai criteri di cui all'art. 1, secondo comma, lett. d), gli obblighi dei soggetti partecipanti e le dimensioni delle aree, anche tenendo conto delle linee costituenti la rete fondamentale regionale, relative a ciascuna concessione, sono stabiliti dalla giunta regionale. A tal fine la giunta regionale, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta o comunque sentite le province, determinerà, all'interno dei rispettivi piani di bacino, le aree omogenee che costituiscono la rete del servizio di trasporto pubblico locale oggetto dei contratti di servizio.

3. L'aggiudicazione avverrà sulla base dei criteri previsti dall'art. 34 della direttiva CEE 93/38 del 14 giugno 1993 nel rispetto dei principi della massima affidabilità dei soggetti partecipanti, dell'efficienza della gestione e del modello del servizio offerto.

4. La giunta regionale assume successive determinazioni nel caso di garanzia dichiarata deserta.

5. Il contratto di servizio viene stipulato dalla regione o dalle province o dagli enti locali con le aziende aggiudicatrici, secondo criteri stabiliti dalla giunta in relazione a quanto previsto al secondo comma.

6. La concessione ha durata novennale ed è indissolubile dal contratto di servizio.

7. I soggetti aggiudicatari hanno l'obbligo di rispettare le normative in materia di subingresso delle concessioni nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro.

8. I soggetti aggiudicatari hanno altresì l'obbligo di acquisire i beni mobili ed immobili sulla base dei prezzi di mercato, mantenendo il vincolo di destinazione d'uso per gli anni indicati dalla legge regionale 11 aprile 1988, n. 12, per i beni acquistati con il concorso della finanza regionale o statale.

9. Gli enti locali, qualora intendessero attivare servizi aggiuntivi a quanto previsto dai contratti di servizio, dovranno far fronte agli ulteriori oneri con risorse proprie.

#### Art. 7.

##### *Affidamento a terzi*

1. Al fine di conseguire maggiore economicità ed efficacia di gestione del servizio il concessionario di servizi di trasporto pubblico locale interurbano, che ne conserva la responsabilità ha facoltà di affidare a terzi determinate linee o corse a carattere marginale previo assenso dell'ente concedente e sempreché l'affidamento a terzi si risolva in un'apprezzabile riduzione dei costi di produzione del servizio, garantendo il mantenimento dei livelli qualitativi, nel rispetto della normativa CEE.

#### Art. 8.

##### *Funzioni della regione e delle province*

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

a) le funzioni amministrative di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e le funzioni derivanti da leggi quadro statali;

b) la fissazione di indirizzi generali e direttive specifiche per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto e la disciplina della mobilità;

c) le funzioni amministrative relative ai servizi automobilistici, che verranno eventualmente individuati, di ambito interprovinciale costituenti la rete fondamentale regionale;

d) le politiche tariffarie rispondenti alle integrazioni dei differenti modi di trasporto;

e) la programmazione, il coordinamento, la determinazione delle aree omogenee che costituiscono la rete del servizio di trasporto pubblico locale oggetto di contratti di servizio.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in particolare provvedono a:

a) formulare proposte per la definizione delle aree omogenee da parte della giunta regionale ai sensi del primo comma;

b) stipulare i contratti di servizio relativi alle aree omogenee di cui alla lett. a), costituenti la rete del servizio di trasporto pubblico locale;

c) definire accordi di programma per la stipulazione di contratti di servizio concernenti aree interprovinciali diverse da quelle costituenti la rete fondamentale regionale ai sensi del primo comma, lett. c).

3. A decorrere dall'attivazione dei contratti di servizio di cui all'art. 6, la regione trasferisce ai soggetti e con le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19, per i servizi di trasporto pubblico locale interurbano, le risorse finanziarie derivanti da trasferimenti dello Stato ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, oltre ad eventuali risorse regionali aggiuntive a termini del secondo comma dell'art. 4.

4. Ogni due anni la giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva, avendo a riferimento la necessità di fornire un livello di servizio omogeneo, può valutare la congruità del servizio fornito con eventuale rideterminazione delle risorse finanziarie attribuite a ciascuna area omogenea.

5. La regione promuove, d'intesa con gli enti locali interessati, un tavolo di confronto aperto alle rappresentanze sociali, per verificare le scelte di qualità e quantità dei servizi di trasporto pubblico locale.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e seguenti della legge regionale 2 aprile 1987, n. 14.

#### Art. 9.

##### *Vigilanza*

1. La Regione e gli enti locali effettuano la vigilanza:

a) sull'osservanza degli obblighi derivanti dalle concessioni;

b) sulla efficienza degli impianti e del materiale circolante;

c) sul regolare funzionamento dei servizi affidati in concessione.

2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al primo comma possono essere richiesti al concessionario dati e informazioni e possono essere svolte ispezioni e verifiche. Il concessionario è tenuto a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette ispezioni e verifiche, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione personale e mezzi adeguati.

3. Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza è costituita una struttura apposta alle dipendenze della giunta regionale con un'adeguata dotazione di risorse e di personale. Gli enti di cui all'art. 6, quinto comma, possono costituire analoghe strutture.

#### Art. 10.

##### *Sanzioni*

1. Alle aziende che non rispondano, nei termini, alle richieste di informazioni e di dati di cui all'art. 9, secondo comma, o forniscano informazioni e dati non veritieri, o inesatti è sospesa, per il periodo di inadempimento, l'erogazione dei contributi di esercizio.

#### Art. 11.

*Ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale interurbano prodotti dal 1987 al 1993. Pagamento tessere gratuite di libera circolazione. Integrazione F.N.T. per l'anno 1994 e per l'anno 1995.*

1. La Regione concorre al ripiano dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale interurbano non coperti dagli interventi statali di cui al decreto legge 31 gennaio 1995, n. 28 fino ad un importo massimo di 120 miliardi, mutuabili ai sensi del decreto legge medesimo. Provvede altresì al pagamento delle tessere gratuite di libera circolazione ex legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni per una spesa complessiva di 50 miliardi, suddivisi in 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e in 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994 - 1995. Provvede, infine, all'integrazione delle quote assegnate dallo Stato del Fondo Nazionale Trasporti - legge 10 aprile 1981, n. 151 - rispettivamente con L. 53.200.000.000 per i servizi interurbani per l'anno 1994 e con L. 60.000.000.000 l'anno 1995, di cui 56.800.000.000 per i servizi interurbani e L. 3.200.000.000 per i servizi urbani.

2. Per la determinazione dei disavanzi di esercizio di cui al primo comma si applicano le modalità previste dal decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 18.

3. I fondi destinati al ripiano dei disavanzi saranno ripartiti tra le aziende esercenti servizi interurbani secondo i criteri previsti dal decreto legge n. 28/1995 con il limite del disavanzo e al netto delle anticipazioni di cui alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 21, rifinanziata con legge regionale 15 settembre 1993, n. 29. Gli eventuali residui verranno destinati alle aziende che non abbiano raggiunto l'integrale copertura del disavanzo, in proporzione alle vetture/km dell'anno 1993, con il limite del disavanzo stesso.

4. I fondi per il pagamento delle tessere gratuite di libera circolazione ex legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 saranno ripartiti fra le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale urbano e interurbano ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 45.

5. La regione destina la rata annuale del contributo statale decennale, di cui al decreto legge n. 28/1995 per la parte riferita ai servizi interurbani, all'ammortamento di un mutuo decennale finalizzato alla copertura dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo 1987/1993 delle aziende interessate.

6. Al verificarsi delle condizioni di cui al settimo comma dell'art. 1 del decreto legge n. 28/1995, la regione si rivarrà sui contributi di esercizio, di competenza delle aziende interessate.

#### Art. 12.

##### *Norma finanziaria*

1. In relazione a quanto previsto dal comma uno dell'art. 11 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1995, le seguenti spese:

- L. 53.200.000.000 quale integrazione regionale dell'assegnazione statale del fondo nazionale trasporti per l'esercizio 1994;
- L. 60.000.000.000 quale integrazione regionale dell'assegnazione statale del fondo nazionale trasporti per l'esercizio 1995;
- L. 50.000.000.000 per gli oneri connessi al rilascio delle tessere gratuite di libera circolazione anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, di cui alla legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'onere derivante da quanto previsto dal precedente comma si provvede per L. 73.200.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi - da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e per L. 90.000.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle assegnazioni statali previste dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28 recuperate al bilancio regionale ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 21 e dell'art. 52 della legge regionale 15 settembre 1993, n. 29.

3. All'onere derivante dalla contrazione dei mutui previsti per un valore massimo di L. 120.000.000.000 dal precedente art. 11, primo comma, valutato in L. 20.000.000.000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995. Per gli esercizi successivi il relativo onere trova copertura nel bilancio pluriennale all'obiettivo 4.1.4.

4. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

##### *Stato di previsione delle entrate:*

— dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.3440 «Introiti derivanti dalle maggiori somme versate dalle aziende di trasporto pubblico locale di persone per gli anni dal 1987 al 1991» è incrementata di L. 90.000.000.000;

— al titolo 5, categoria 1, è istituito il capitolo 5.1.3794 «Mutui a ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale interurbano» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 120.000.000.000.

##### *Stato di previsione delle spese:*

all'ambito 4, settore 1, obiettivo 4, sono istituiti i seguenti capitoli:

— 4.1.4.1.3795 «Integrazione regionale del fondo nazionale trasporti per l'esercizio 1994» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 53.200.000.000;

— 4.1.4.1.3908 «Integrazione regionale del fondo nazionale trasporti per l'anno 1995» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 60.000.000.000;

— 4.1.4.1.3909 «Oneri derivanti dal rilascio delle tessere gratuite di libera circolazione anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000.000;

— 4.1.4.1.3796 «Concorso regionale al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale anni 1987-1993» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 120.000.000.000;

— all'ambito 5, settore 1, obiettivo 1, è istituito il capitolo 5.1.1.1.3797 «Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento dei mutui contratti per i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale interurbano» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 12.600.000.000;

— all'ambito 5, settore, 1, obiettivo 1, è istituito il capitolo 5.1.1.1.3798 «Spese per pagamento della quota capitale di ammortamento dei mutui contratti per i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale interurbano» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 7.400.000.000.

#### Art. 13.

##### *Determinazione dei costi standardizzati del trasporto pubblico locale interurbano*

1. Ai fini della determinazione per l'anno 1994 dei contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale interurbano, i costi economici standardizzati e i ricavi presunti di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 comprensivi della remunerazione del capitale investito, sono calcolati in applicazione del modello di cui alle tabelle allegate alla presente legge, in vista del conseguimento di più adeguati modelli di efficienza.

2. Per il 1995, i costi economici standardizzati per la determinazione dei contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale interurbano sono determinati secondo la procedura di cui al precedente comma e proporzionati alle disponibilità derivanti dai trasferimenti dello Stato ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dalle eventuali risorse regionali aggiuntive ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

#### Art. 14.

##### *Costi standardizzati anno 1992 e anno 1993*

1. I costi standardizzati relativi all'anno 1992 e all'anno 1993 restano confermati nelle determinazioni adottate con deliberazione della giunta regionale n. 26042 del 21 luglio 1992.

#### Art. 15.

##### *Documenti di viaggio*

1. I documenti di viaggio di abbonamento per il trasporto pubblico locale sono personali e non cedibili.

2. A decorrere dall'1° gennaio 1996, l'acquisto del documento di abbonamento, che dovrà essere nominativo, è subordinato alla presentazione di un valido documento di riconoscimento da esibire, anche a richiesta del personale di controllo, unitamente all'abbonamento stesso.

3. Con successivo provvedimento, la giunta regionale individuerà i documenti di riconoscimento da ritenersi validi a tali fini, con la possibilità anche di mantenere, purché a titolo gratuito, i tesserini di riconoscimento attualmente in vigore. La validità dei tesserini di riconoscimento in vigore è comunque prorogata fino al 31 dicembre 1995.

#### Art. 16.

##### *A agevolazioni tariffarie*

1. Le tessere di libera circolazione attualmente in vigore cessano di validità al 31 dicembre 1995.

2. Hanno diritto ad usufruire di agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di linea interurbani le seguenti categorie di cittadini:

- cavalieri di Vittorio Veneto;
- invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria ed eventuali loro accompagnatori;
- privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;
- sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;

e) inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura non inferiore ai due terzi risultante dal verbale dell'apposita commissione sanitaria, nonché loro eventuali accompagnatori;

f) invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi risultante dal verbale dell'apposita commissione sanitaria nonché loro eventuali accompagnatori;

g) soggetti provvisti di pensione minima o integrata al minimo corrisposta dall'istituto Nazionale Previdenza Sociale o dalla Cassa di Previdenza dei lavoratori autonomi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 e comunque dall'attivazione dei contratti di servizio di cui all'art. 6, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, tenendo conto della compatibilità delle esigenze sociali con i principi di rigore economico finanziario definirà gli ambiti territoriali di validità delle agevolazioni tariffarie nonché la modalità di applicazione delle medesime sia in forma di tessere gratuite di libera circolazione sia in forma di tariffe forfettizzate, sulla base dei seguenti elementi:

a) caratteristiche e specificità delle categorie indicate al secondo comma;

b) livello di reddito;

c) fasce di età.

I soggetti di cui al secondo comma, lett. a), b), c), hanno comunque diritto alle agevolazioni tariffarie nell'ambito dell'intero territorio regionale.

4. È riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, agli Agenti di Custodia, al Corpo Forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, nonché a favore dei titolari di tessere di servizio rilasciate dalla direzione generale della M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Restano ferme le eventuali agevolazioni di viaggio per i dipendenti delle aziende di trasporto, ove ciò sia previsto da specifiche norme del contratto collettivo di lavoro.

5. Gli oneri derivanti dalla concessione delle sopraddette agevolazioni tariffarie trovano copertura nell'ambito del contratto di servizio, ai sensi dell'art. 6; primo comma, lett. f).

6. Le condizioni e le modalità per il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle reti urbane sono stabilite dai comuni ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 17.

##### *Servizi di trasporto urbano*

1. Per la gestione dei servizi di trasporto urbano le quote delle risorse finanziarie trasferite annualmente dallo Stato alla regione sono attribuite alle aziende che gestiscono servizi assegnati nelle forme previste dalla legge n. 142/90. A decorrere dal 1994 l'ammontare dei trasferimenti sarà, a parità di modalità di trasporto e di servizio erogato, pari alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse statali trasferite alla regione ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.

#### Art. 18.

##### *Servizi interurbani dell'area milanese*

1. Per la gestione dei servizi della rete interurbana dell'area delle aree milanesi l'ente concedente può stipulare con l'azienda trasporti municipali di Milano appositi contratti di servizio per modo di trasporto.

#### Art. 19.

##### *Proroga per l'anno 1994 del termine di cui all'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2*

1. Il termine di cui all'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2 per la presentazione della domanda di contributo di esercizio fondo nazionale trasporti per l'anno 1994 è prorogato al 31 dicembre 1993.

#### Art. 20.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 25 marzo 1995

#### ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 22 dicembre 1994, riapprovata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione nella seduta del 21 febbraio 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 16 marzo 1995, prot. n. 21502/803).

(Omissis).

95R0606

## REGIONE LAZIO

### LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 13.

**Soggetti diretti percettori dei contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto del Lazio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto urbani e suburbani di pertinenza dei comuni del Lazio di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, sono erogati direttamente a favore dei soggetti pubblici o privati esercenti pubblici esercizi anzidetti.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è disposta direttamente dalla Regione sulla base di dichiarazione rilasciata dall'ente locale interessato che attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di esercizio di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7 della legge regionale n. 42 del 1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 8 aprile 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 marzo 1995.

95R0998

## LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 14.

**Modificazione alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente: Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 29 aprile 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 è così sostituito:

«2. Il consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni ed è composto da membri appartenenti al ruolo sanitario dell'azienda unità sanitaria locale nonché da due membri medici operanti a rapporto di convenzione con l'azienda stessa, così come di seguito specificati:

a) il direttore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale con funzioni di presidente;

b) cinque medici in servizio presso i presidi territoriali;

c) due medici in servizio presso i presidi territoriali;

d) due medici a rapporto convenzionale con l'azienda unità sanitaria locale di cui uno convenzionato per la medicina generale ex decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 ed uno convenzionato per la medicina specialistica ambulatoriale ex decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316;

e) un medico veterinario;

f) un operatore sanitario laureato non medico per ciascuna delle tabelle B, D, E, F e G del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) un operatore professionale in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I<sup>a</sup> dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

h) un operatore professionale in rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui alla tabella L<sup>a</sup> dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979».

2. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 18 del 1994 è così sostituito:

«3. Nel consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliere non sono rappresentati i medici in servizio presso i presidi territoriali, i medici a rapporto convenzionale ed i medici veterinari, mentre i rappresentanti dei medici ospedalieri di cui alla lettera b) del comma 2 sono elevati a dieci, di cui tre responsabili di dipartimento».

3. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 18 del 1994 è così sostituito:

«4. Il personale di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 2 deve essere in possesso di una anzianità in ruolo di almeno cinque anni. I medici di cui alla lettera d) del comma 2 debbono essere titolari del rapporto di convenzione da almeno cinque anni. Tutti i componenti di cui al presente comma sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori della azienda in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo».

4. Il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 18 del 1994 è così sostituito:

«5. Gli operatori di cui al comma 2 lettere b), c), e), f), g) ed h) sono eletti dal personale appartenente alle corrispondenti tabelle. Gli operatori di cui al comma 2 lettera d), sono eletti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti ambulatoriali, convenzionati con la azienda unità sanitaria locale, titolari di incarico a tempo indeterminato. Gli elettori sono riuniti in unico collegio elettorale. Ciascun elettore esprime, per ogni lista, un numero di nominativi pari a quello degli operatori da eleggere nell'ambito della lista stessa. Gli operatori di cui alle lettere d), g) ed h), sono eletti con scheda limitata ad un solo nominativo».

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 15 aprile 1995

OSIO

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 5 aprile 1995.*

95R0999

## LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 15.

**Rendiconto generale per l'esercizio 1993 della Regione Lazio.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1995)*

*(Omissis).*

95R1000

## REGIONE VENETO

## LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 18.

**Modifica della denominazione della «APT n. 1 Cortina, Agordino, Val Zoldana, Val Boite, Comelico e Sappada».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 34 dell'11 aprile 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. La denominazione dell'Azienda di promozione turistica n. 1 di cui all'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 32 è modificata in «APT n. 1 Dolomiti: Cortina, Agordino, Val Zoldana, Val Boite, Cadore, Comelico e Sappada».

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dalla regione Veneta.

Venezia, 7 aprile 1995

BOTTIN

95R0763

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 36.

**Modifica dell'art. 1 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 2.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 2 è aggiunto il seguente:

«Sono comunque esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi acquistati dai Comuni terremotati con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge 219/1981. Tali alloggi, completata la ricostruzione, saranno assegnati secondo le procedure previste dalla presente legge».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 aprile 1995

BOCCIA

95R0690

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 37.

**Integrazione all'art. 26 della L.R. 1° agosto 1988, n. 29 nuovo ordinamento turistico regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 26 della L.R. n. 29/1988 è aggiunto il seguente:

«Agli amministratori che risiedono al di fuori del Comune sede dell'Azienda per lo svolgimento delle proprie funzioni, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per l'uso del mezzo pubblico o l'indennità chilometrica prevista dalle vigenti disposizioni per l'uso del proprio mezzo di trasporto».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 aprile 1995

BOCCIA

95R0691

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 38.

**Interpretazione autentica dell'art. 3 della L.R. 2 marzo 1992, n. 7 disciplina dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi regionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 3 della L.R. 2 marzo 1992, n. 7 va inteso nel senso che nelle stesse sono comprese anche le spese di alloggio e di vitto dei componenti e dei segretari non residenti nel luogo di effettuazione delle prove concorsuali.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 aprile 1995

BOCCIA

COMMISSARIO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE BASILICATA

L.R. CONCERNENTE: «INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 3 DELLA L.R. 2 MARZO 1992, N. 7 - DISCIPLINA DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI REGIONALI».

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entra in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto vonsenso governativo.

Con l'occasione il Governo ha, comunque, osservato che i rimborsi per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio ivi previsto debbono essere effettuati nei termini e nei limiti della vigente disciplina del trattamento di missione per i dipendenti degli enti pubblici.

*Il commissario del governo:*

DEL VECCHIO

95R0692

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 39.

**Delega ai comuni per il rilascio delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche, di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112 e del decreto ministeriale n. 248 del 4 giugno 1993.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

La Regione Basilicata in attuazione della Legge 28 marzo 1991, n. 112, disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di Commercio su aree pubbliche e delega, ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 3, comma 1, i Comuni della Regione a svolgere le funzioni amministrative alla stessa attribuite.

## Art. 2.

*Delega ai comuni*

I sindaci dei Comuni della Regione, in base alle disposizioni della Legge 112/91, del regolamento di esecuzione del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n. 248 del 4 aprile 1993 e della presente legge, sono delegati alle seguenti funzioni:

- a) rilascio delle autorizzazioni previste dalla Legge 112/91 e dal relativo regolamento di esecuzione;
- b) estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;
- c) sospensione e revoca del titolo autorizzativo;
- d) riscossione delle tasse regionali di rilascio e di rinnovo annuale delle autorizzazioni.

## Art. 3.

*Rilascio dell'autorizzazione*

I Sindaci rilasciano le autorizzazioni:

- a) dopo aver acquisito il nulla/osta del Presidente della Giunta regionale, per le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 112/91;
- b) dopo aver acquisito il parere della Commissione prevista dall'art. 4, comma 3 della citata legge, per le autorizzazioni di cui al comma 4 dell'art. 2 della stessa legge 112/91.

## Art. 4.

*Riscossione tasse*

Il pagamento della tassa regionale di nuova autorizzazione per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, viene effettuato con versamento intestato al Comune che rilascia l'autorizzazione.

Ugualmente, per la tassa regionale annuale, viene effettuato il versamento intestato al Comune che ha rilasciato l'originale titolo autorizzativo o che ha convertito il precedente titolo in nuova autorizzazione.

## Art. 5.

*Procedure*

1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, comma 3, emana i criteri programmatici previsti dall'art. 2, comma 3 nonché gli indirizzi di cui all'art. 3, comma 12 della legge 112/91, coordinando l'esercizio delle funzioni delegate.

2. La Regione, sulla base dei dati forniti dai Comuni, pubblica annualmente sul proprio Bollettino Ufficiale:

- a) i posteggi disponibili sul territorio regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 112/91;
- b) il numero di autorizzazioni da rilasciare, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 112/91.

3. Le domande di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 112/91, devono essere inviate dagli interessati, con raccomandata, entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente.

Le richieste per le autorizzazioni di tipo b), vanno indirizzate ai Comuni nel cui territorio ha sede il posteggio disponibile.

Le richieste per le autorizzazioni di tipo c), vanno indirizzate:

- 1) ai Comuni di residenza, dagli interessati residenti in Regione se persone fisiche, ovvero dove hanno sede legale se società;
- 2) ai Comuni capoluoghi di provincia, dagli interessati residenti fuori regione, sia persone fisiche che società.

I Comuni trasmettono all'Ufficio Commercio della Regione, copia delle richieste istruite, per il prescritto parere o nulla/osta di cui al precedente art. 3, entro 60 giorni dalla ricezione.

Copia del nulla/osta è inviato per conoscenza ai Comuni sede dei posteggi e conterrà l'indicazione del comune competente al rilascio dell'autorizzazione.

## Art. 6.

*Revoca e sospensione*

Il Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo è competente all'emanazione del provvedimento di revoca o di sospensione nelle ipotesi degli art. 5 e 6 della legge 112/91.

## Art. 7.

*Comunicazioni*

Ai fini dell'applicazione della presente legge, i Comuni, entro 60 giorni dall'adozione, trasmettono alla Regione, Ufficio Commercio, copia dei provvedimenti relativi:

- a) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della legge 112/91;
- b) alla revoca e sospensione dell'autorizzazione;
- c) alla cessazione delle attività autorizzate ai sensi della legge 112/91.

## Art. 8.

*Norma finanziaria*

Le entrate derivanti dalle tasse regionali sulle autorizzazioni, nella misura di 1/3, sono versate dai Comuni, in conto entrate del bilancio regionale.

Nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione Basilicata è istituito un apposito capitolo così denominato: «Proventi delle tasse regionali sulle autorizzazioni - Commercio su aree pubbliche».

## Art. 9.

Per tutto quanto non previsto dalla normativa della presente legge, si rinvia alla legge 28 marzo 1991, n. 112 ed al regolamento D.M. 4 aprile 1993, n. 248.

## Art. 10.

*Norme transitorie*

1. I Comuni trasmettono, all'Ufficio Commerciale della Regione copia delle autorizzazioni rilasciate in sostituzione di quelle già esistenti e nei casi di subingressi, di cui all'art. 1 della legge regionale 2 marzo 1994, n. 11.

2. I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono, all'ufficio Commercio della Regione, i dati concernenti i posteggi non assegnati che risultavano liberi alla data dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112.

3. Fino all'approvazione dei criteri programmatori e degli indirizzi di cui all'art. 5, comma 1, la Giunta Regionale:

a) pubblica, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 4, comma 3 della legge 112/91, sulla base di dati di cui al precedente comma 2 ed in relazione al numero complessivo delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche esistenti, un bando di concorso contenente l'elenco di posteggi da assegnare ed il numero di autorizzazioni di tipo c) da rilasciare. La graduatoria viene effettuata applicando i criteri stabiliti ed inseriti nel bando di concorso;

b) rilascia, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 4, comma 2 della Legge 112/91, nulla/osta per quanto previsto dal comma 12 dell'art. 3 della detta legge.

4. Le domande di nuove autorizzazioni regionali, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere ripresentate ai Comuni competenti, con le modalità previste dal bando di concorso.

## Art. 11.

*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 aprile 1995

BOCCIA

95R0693

---

**LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 40.**
**Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val d'Agri.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPROVATO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi siti nella Val d'Agri devoluta alla Regione ai sensi della legge 11 gennaio 1957 n. 6 è destinata allo sviluppo delle attività economiche ed all'incremento industriale del comprensorio interessato così come delimitato dalla Tabella A.

## Art. 2.

Nel bilancio di previsione della Regione Basilicata è istituito annualmente «il fondo per lo sviluppo delle attività economiche ed all'incremento produttivo ed industriale della Val d'Agri» costituito dalla aliquota del prodotto pari al 3% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti. Il fondo è integrato con risorse provenienti dai programmi regionali e comunitari.

## Art. 3.

L'utilizzo del fondo di cui al precedente art. 2 avviene mediante piani biennali di interventi approvati dalla Regione tenuto conto delle proposte della Provincia e degli enti locali interessati.

## Art. 4.

Nel periodo di validità dell'esonero di cui alla legge 9 gennaio 1991 n. 9 il fondo di cui al precedente art. 2 è comunque alimentato dalle quote non investite nella prospezione non esclusiva o nella ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

## Art. 5.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 aprile 1995

BOCCIA

95R0694

## LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 41.

**Acquisto del complesso del palatium regium di palazzo san Gervasio.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

È autorizzato l'acquisto dell'immobile Palatium Regium di Palazzo San Gervasio già proprietà dei re svevi nel XIII secolo.

## Art. 2.

Tale complesso architettonico sarà destinato a centro per attività culturali in modo particolare attività musicali, teatrali e a biblioteca comunale con particolare riguardo alla storia ed alla letteratura medioevale.

Il complesso ha una superficie di mq. 1.446,38 e mq. 204 di cortile.

## Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in L. 100 milioni, sarà imputato, previa riduzione di pari importo dal Cap. 7451, al Cap. 1341 di nuova istituzione così denominato: «Acquisto dell'immobile Palatium Regium di Palazzo San Gervasio».

## Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 aprile 1995

BOCCIA

95R0695

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 22.

**Adeguamento della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, alla normativa statale e rideterminazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 66 dell'11 aprile 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1

*Modifica della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1*

1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Sono escluse da tale imposta le concessioni di derivazione di acque pubbliche».

2. Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 18, è sostituito dal seguente:

«L'imposta di cui al comma primo è determinata nel trenta per cento del canone per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a colture pioppicole».

## Art. 2

*Integrazione della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1*

1. Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 è aggiunto il seguente:

«L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo e forestale è determinata nella misura del cinque per cento del relativo canone».

## Art. 3

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bologna, 7 aprile 1995

BERSANI

95R0711

## LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 23.

**Attuazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Emilia-Romagna a titolo dell'obiettivo 5B).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 66 dell'11 aprile 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1

*Finalità e contenuti*

1. La presente legge contiene norme per l'attuazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Emilia-Romagna a titolo dell'obiettivo 5b) per il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1999, di seguito denominato Programma, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (94) 3787 del 23 dicembre 1994, e interessante le aree di cui all'elenco stabilito con decisione della Commissione Europea (94/197/CE) del 26 gennaio 1994.

2. Il Programma è composto da assi prioritari, sottoprogrammi e misure, a loro volta specificantisi in progetti o azioni.

3. La Regione Emilia-Romagna, quale autorità responsabile del Programma, adotta tutti i provvedimenti finalizzati alla sua realizzazione.

4. Il Programma è da considerarsi approvato, anche per le materie e gli interventi non contemplati dalle leggi regionali vigenti in considerazione del suo carattere di integrazione e straordinarietà.

## Art. 2

*Procedure*

1. Le procedure di attuazione del Programma sono definite dalla Giunta regionale con proprio atto da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Nel provvedimento sono definiti in particolare:

a) il contenuto degli atti amministrativi di programmazione delle azioni e di impegno delle risorse finanziarie;

b) gli ambiti di responsabilità all'interno dei sottoprogrammi e delle misure;

c) le strutture organizzative preposte alla realizzazione degli interventi.

3. Il parere relativo alla legittimità e alla regolarità tecnica degli atti, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41, è espresso dal Responsabile del servizio competente previo parere di congruità con il Programma reso dal Responsabile di sottoprogramma.

## Art. 3

*Comitato di sorveglianza*

1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto delega un componente della Giunta a istituire il Comitato di sorveglianza previsto dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio delle Comunità Europee, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, a individuare le strutture preposte al supporto del Programma e a nominare i responsabili di sottoprogramma e i responsabili di misura.

## Art. 4

*Attuazione degli interventi*

1. Con appositi atti la Giunta, di norma con riferimento a ciascuna misura, adotta i criteri e le procedure per la presentazione dei progetti e per la richiesta di contributo, compresi i termini di scadenza della presentazione delle domande e le modalità di liquidazione dei contributi.

2. La Giunta regionale si impegna a verifiche periodiche con le parti sociali per valutare i criteri e le modalità di attuazione delle misure contenute nel programma.

## Art. 5

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi rivenienti dalla Unione Europea secondo quanto disposto dalla decisione della Commissione Europea C (94) 3787 del 23 dicembre 1994, con i fondi rivenienti dallo Stato secondo quanto previsto dalla deliberazione del CIPE 13 aprile 1994, e con i mezzi regionali a tale scopo accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui ai Capitoli 86350, voce n. 11, e 86500, voce n. 16, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1995.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1995 tanto a norma di quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1995, n. 8, di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e Bilancio pluriennale 1995-1997, quanto per i propri fondi, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

## Art. 6.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bologna, 7 aprile 1995

BERSANI

95R0712

**LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 24.**

**Accesso agli organici regionali e procedure di concorso. Attuazione dell'art. 3, legge regionale 4 agosto 1994, n. 31.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 67 dell'11 aprile 1995)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**TITOLO I****ACCESSO AGLI IMPIEGHI****Art. 1.***Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, disciplina:

- a) i requisiti per l'accesso agli organici della Regione;
- b) il contenuto dei bandi di concorso e di corso-concorso e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
- c) la composizione delle commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali e le modalità per la selezione dei relativi componenti;
- d) le procedure concorsuali, la tipologia delle prove, gli adempimenti della commissione esaminatrice e quanto attiene allo svolgimento delle procedure concorsuali, fino alla trasmissione della graduatoria di merito alla Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
- e) i requisiti per l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

2. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 per l'accesso alle qualifiche dirigenziali. Il presente Regolamento integra la predetta disciplina per quanto in essa non previsto.

3. Il presente Regolamento si applica anche agli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione che non hanno una autonoma potestà regolamentare in materia. I provvedimenti per i quali il presente Regolamento prevede la competenza del Consiglio e della Giunta regionali sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni contrattuali nelle materie oggetto di contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente.

**Art. 2.***Riserve di posti, preferenze e assunzioni obbligatorie*

1. Alle assunzioni negli organici della Regione si applicano le vigenti disposizioni statali per quanto concerne le riserve di posti previste per particolari categorie di cittadini e le preferenze da attribuire nei concorsi a parità di punteggio.

2. Non può darsi luogo ad alcuna assunzione se non dopo avere assolto agli obblighi di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482.

**Art. 3.***Requisiti generali per l'accesso*

1. Per accedere agli organici regionali è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea;

- b) età non inferiore agli anni diciotto;
- c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
- d) idoneità fisica all'impiego;
- e) non essere stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari dalla Regione Emilia-Romagna o da enti da essa dipendenti;
- f) avere un'età di almeno cinque anni inferiore al limite previsto dall'ordinamento regionale per il collocamento a riposo d'ufficio;
- g) non avere acquisito una pensione di anzianità.

2. Salvo contrarie disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere a tutti i posti degli organici regionali a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove. La equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.

4. Per i posti fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale di qualifica immediatamente inferiore, appartenente agli organici regionali, che abbia maturato un'anzianità di servizio di ruolo ovvero con contratto a termine presso l'Amministrazione regionale, di almeno cinque anni nella medesima qualifica e che sia in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno. Al fine della suddetta partecipazione l'anzianità almeno di cinque anni maturata con contratto a tempo determinato è considerata utile se svolta, oltre che in qualifica immediatamente inferiore, anche nella stessa o in qualifica superiore al posto messo a concorso.

5. Con l'atto che indice il concorso possono essere prescritti specifici requisiti in relazione a particolari esigenze dei posti da ricoprire.

6. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

**Art. 4.***Riserva per gli interni nei concorsi per le qualifiche funzionali non dirigenziali*

1. Salvo diversa disposizione contrattuale, nei concorsi per la copertura di posti di qualifica funzionale non dirigenziale, il cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale in servizio di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e che abbia maturato una anzianità di servizio di ruolo di almeno tre anni.

2. La riserva opera solo sul numero di posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore. La riserva non opera in caso di concorso per la copertura di un posto unico di organico.

**Art. 5.***Modalità concorsuali*

1. Ferme restando le diverse modalità di accesso previste dalla legge, le tipologie concorsuali per l'accesso all'impiego regionale sono le seguenti:

- a) concorso pubblico per esami;
- b) concorso pubblico per titoli;
- c) concorso pubblico per titoli ed esami;
- d) corso-concorso.

2. Il concorso pubblico per esami consiste in una prova scritta e una orale sulle materie indicate dal bando, volte ad accertare il possesso delle capacità professionali ed attitudinali richieste in relazione ai posti messi a concorso. Per l'acquisizione di specifiche professionalità può essere prevista l'effettuazione di una ulteriore prova scritta. Le prove scritte possono consistere anche nella compilazione di test ovvero essere sostituite da prove tecnico-pratiche.

3. Il concorso pubblico per titoli consiste nella valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati dal bando.

4. Il concorso pubblico per titoli ed esami cumula le modalità previste dai commi 2 e 3.

5. Il corso-concorso consiste nell'effettuazione di un corso selettivo di reclutamento e formazione, con prove finali scritte e orali. Per essere ammessi al corso-concorso è necessario superare una prova selettiva. Il bando definisce, in base alla qualifica e alle mansioni riguardanti i posti da ricoprire, le prove selettive, la durata, i programmi, le prove finali dei corsi, nonché il numero dei candidati ammissibili, i titoli valutabili e tutto quanto attiene allo svolgimento del corso-concorso.

6. Il numero dei posti disponibili per il corso-concorso è maggiorato del cinquanta per cento rispetto ai posti messi a concorso.

7. L'accesso alle qualifiche e profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo avviene sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi delle norme vigenti.

#### Art. 6.

##### *Bando di concorso*

1. L'accesso agli organici regionali avviene di norma attraverso concorsi unici per la copertura di posti degli organici del Consiglio e della Giunta. In tal caso i concorsi e i corsi-concorso per l'accesso a tutte le qualifiche, compresa la qualifica dirigenziale, sono banditi dalla Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, anche in relazione alla ripartizione dei posti messi a concorso.

2. In caso di concorsi distinti, indetti ai sensi del comma 5 dell'art. 38 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, per la copertura di posti di uno solo dei due organici il concorso o il corso-concorso è bandito distintamente dalla Giunta ovvero dall'Ufficio di Presidenza.

3. E facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre ai posti disponibili alla data del bando, anche i posti che si prevede si renderanno vacanti nei dodici mesi successivi alla data di pubblicazione del bando. Per tali posti le assunzioni potranno essere effettuate subordinatamente all'effettivo verificarsi della vacanza entro il termine di validità della graduatoria.

4. L'atto che bandisce il concorso indica:

- a) il numero, la qualifica funzionale, i profili professionali dei posti messi a concorso;
- b) il numero dei posti riservati agli interni e a determinate categorie di cittadini;
- c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- d) i requisiti generali per l'ammissione dei candidati e i requisiti specifici per il posto messo a concorso;
- e) i documenti richiesti;
- f) le materie oggetto d' esame, salvo che nei concorsi per soli titoli;
- g) le caratteristiche delle prove e le loro modalità di svolgimento, salvo che nei concorsi per soli titoli;
- h) i titoli valutabili;
- i) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove e la ripartizione del punteggio massimo complessivo fra le prove scritte, le prove orali e i titoli;
- l) gli elenchi dai quali verranno estratti i componenti della commissione di concorso;
- m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile;
- n) la ripartizione fra Giunta e Consiglio dei posti messi a concorso nel caso di concorsi unici.

5. Il bando prevede un'adeguata valutazione dei titoli di servizio conseguiti presso l'Amministrazione regionale anche con contratto a tempo determinato.

6. Il bando relativo all'indizione di corsi-concorso deve contenere, oltre agli elementi di cui al comma 4, le indicazioni previste dal comma 5 dell'art. 5. Nel caso in cui sia prevista l'assegnazione di borse di studio, il bando ne determina l'importo secondo le regole fissate dal comma 5 dell'art. 27 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27.

7. I titoli, i requisiti specifici, le materie e le prove d'esame o i programmi dei corsi sono stabiliti con riferimento alle qualifiche da ricoprire e alle mansioni da espletare.

8. Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Bollettino nazionale dei concorsi. E inoltre inviato ai Comuni e alle Province della Regione per l'affissione all'Albo pretorio. In relazione all'importanza del concorso e alle caratteristiche dei posti messi a concorso, o alla necessità di acquisire professionalità difficilmente reperibili, può essere dato avviso della indizione del concorso su quotidiani a diffusione nazionale, scelti tra quelli che hanno maggiore diffusione regionale, ovvero possono essere decise altre forme di pubblicità.

9. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Art. 7.

##### *Riapertura dei termini*

1. La Giunta delibera la riapertura dei termini fissati nel bando per la presentazione delle domande, per una sola volta, allorché alla data di scadenza il numero delle domande presentate non raggiunga il doppio dei posti messi a concorso.

2. Restano in ogni caso valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per il candidato di integrare entro il nuovo termine la documentazione allegata. 3. La competenza prevista dal presente articolo è esercitata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio in caso di concorsi banditi per la sola copertura di posti dell'organico consiliare.

#### Art. 8.

##### *Domanda di ammissione ai concorsi*

1. Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, il candidato deve indicare il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni comunicazione e dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

- a) di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- c) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando;
- d) di possedere ogni altro requisito, generale e specifico, previsto dal bando di concorso.

2. Il candidato deve altresì dichiarare i titoli che gli danno diritto ad usufruire della riserva prevista dal bando e allegare alla domanda i documenti richiesti.

3. Salvo che nei concorsi per soli esami, i concorrenti possono unire alla domanda di partecipazione al concorso i documenti e i titoli scientifici e di carriera attinenti o affini alla materia del concorso che ritengono opportuno presentare ai fini della loro valutazione. I titoli e documenti devono essere prodotti in originale o in copia autentica.

4. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge. Per i dipendenti della Regione l'autenticazione della firma può essere sostituita dal visto del dirigente del servizio al quale il dipendente è assegnato, ovvero nel caso di dipendenti assegnati a strutture che non fanno capo ad un servizio, dal dirigente sovraordinato.

5. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea la dichiarazione di cui alla lett. b) del comma 1 è sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza.

6. Le domande devono essere presentate all'ufficio indicato nel bando entro il termine di scadenza, ovvero spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno entro lo stesso termine; nel primo caso fa fede la data del timbro dell'ufficio, mentre nel secondo fa fede la data del timbro postale. Le domande presentate ovvero spedite oltre il termine di scadenza sono irricevibili.

7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### Art. 9.

##### *Integrazione della domanda, ammissione con riserva, esclusione*

1. Qualora la domanda risulti priva di una delle dichiarazioni o di uno dei documenti eventualmente richiesti dal bando all'atto della presentazione della domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione all'interessato, fissandogli un termine non superiore a quindici giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine il candidato viene escluso dal concorso. Non è richiesta integrazione per i documenti che è facoltà dell'interessato presentare, ai sensi del comma 3 dell'art. 8, né per le dichiarazioni da rendere ai sensi del comma 2 dell'art. 8.

2. Sono esclusi dal concorso, senza richiesta di integrazione, i candidati che nella domanda di concorso abbiano reso dichiarazioni o presentato documenti dai quali risulti in modo evidente la mancanza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti dal bando.

3. I candidati che abbiano presentato domanda in conformità a quanto prescritto dal bando o che l'abbiano successivamente integrata ai sensi del comma 1 sono ammessi a partecipare al concorso con riserva, salvo che non ricorrano le condizioni di cui al comma 2. La riserva viene sciolta a seguito della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti specifici di ammissione ai sensi del comma 3 dell'art. 21.

4. L'ammissione con riserva ovvero l'esclusione dal concorso vengono disposte con atto del dirigente competente in materia di personale. La decisione è comunicata ai candidati.

#### TITOLO II

### COMMISSIONI DI CONCORSO

#### Art. 10.

##### *Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali*

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali sono istituite con decreto del Presidente della Giunta.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono istituite con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio in caso di concorsi banditi per la sola copertura di posti dell'organico consiliare ai sensi del comma 5 dell'art. 38 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31. In tal caso l'Ufficio di Presidenza esercita le competenze per le quali il presente Regolamento prevede la competenza del Presidente della Giunta.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono composte da tre esperti di provata competenza scelti, in relazione alla materia del concorso, a seguito di pubblico sorteggio dagli elenchi di cui all'art. 11. Uno dei componenti è tratto dall'elenco di esperti in tecniche di valutazione e selezione del personale di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 11. Il Presidente della Giunta nomina il presidente della commissione scegliendolo fra i membri sorteggiati.

4. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni di concorso.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di qualificazione e professionalità adeguate ai compiti da svolgere, nominato con il decreto istitutivo della commissione stessa.

6. Le dimissioni dei componenti della commissione sono ammesse solo per giustificato motivo. Le dimissioni senza giustificato motivo comportano la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 11.

7. Il componente di una commissione che cessi dall'incarico affidatogli viene sostituito seguendo le medesime procedure di nomina.

#### Art. 11.

##### *Elenchi degli esperti*

1. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, predispose gli elenchi di esperti da nominare nelle commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali.

2. Per la formazione degli elenchi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da effettuarsi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 il Presidente della Giunta procede previo confronto con l'Ufficio di Presidenza.

3. Il numero e la tipologia degli elenchi di esperti da nominare nelle commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali vengono preventivamente decisi dalla Giunta di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Uno degli elenchi è formato di esperti in tecniche di valutazione e selezione del personale. Ciascun elenco deve essere composto di almeno venti esperti.

4. Gli esperti, se dipendenti pubblici, devono essere in possesso di una qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso o equiparata ovvero, se lavoratori autonomi, di una professionalità adeguata.

5. Le designazioni di cui ai commi 6, 7 e 8 debbono riguardare persone appartenenti ai due sessi, con il minimo di un terzo per ciascuno di essi.

6. Ai fini della formazione dell'elenco di esperti in tecniche di valutazione del personale, il dirigente competente in materia di personale richiede la segnalazione di almeno due esperti ad almeno dieci società ovvero enti ed istituti che operano nel settore. L'elenco viene utilizzato per la formazione delle commissioni di concorso per l'accesso a tutte le qualifiche, esclusa quella dirigenziale.

7. Ai fini della formazione dei rimanenti elenchi da utilizzare per la composizione delle commissioni di concorso per la copertura di posti fino alla sesta qualifica inclusa, il dirigente competente in materia di personale richiede per ciascun elenco la segnalazione di:

a) almeno venti esperti al Comitato di direzione, scelti fra dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni;

b) almeno tre esperti al dirigente dell'organico consiliare competente in materia di personale e organizzazione individuato ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, scelti fra dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni.

8. Fermo restando quanto previsto circa la formazione dell'elenco di cui al comma 5, ai fini della formazione dei rimanenti elenchi da utilizzare per la composizione delle commissioni di concorso per la copertura di posti superiori alla sesta qualifica funzionale, il dirigente competente in materia di personale richiede per ciascun elenco la segnalazione di:

a) almeno dieci esperti al Comitato di direzione, scelti fra dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni;

b) almeno tre esperti al dirigente dell'organico consiliare competente in materia di personale e organizzazione individuato ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, scelti fra dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni.

9. Gli elenchi da utilizzare per la composizione delle commissioni di concorso per la copertura di posti superiori alla sesta qualifica funzionale sono formati dagli esperti segnalati ai sensi del comma 8 e dagli esperti inseriti negli elenchi predisposti ai sensi della lett. b) del comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41, previa conferma della loro disponibilità ad essere inseriti negli elenchi di cui al presente comma.

10. I soggetti che provvedono alla segnalazione degli esperti sono tenuti a far pervenire contestualmente una dichiarazione con la quale gli interessati accettano preventivamente di essere nominati in eventuali commissioni di concorso. Le dimissioni sono ammesse solo per giustificato motivo.

11. Ricevute tutte le segnalazioni, il dirigente competente in materia di personale le trasmette alla Giunta.

12. Gli elenchi vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e conservano validità per tre anni dalla data di pubblicazione.

13. Gli elenchi di esperti da nominare nelle commissioni di concorso, comprese quelle per l'accesso alla qualifica dirigenziale, vengono utilizzati anche nel caso di concorsi banditi ai sensi del comma 5 dell'art. 38 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 per la copertura di uno solo dei due organici regionali.

14. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, per quanto concerne le modalità per la richiesta delle segnalazioni, per la formazione degli elenchi e per il sorteggio dei membri, le disposizioni previste dalla deliberazione adottata ai sensi del comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 per la formazione delle commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche dirigenziali. È fatta salva la facoltà della Giunta di dettare altre disposizioni, acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

#### Art. 12.

##### *Pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso*

1. Gli elenchi sono formati senza distinzione di sesso.

2. Il sorteggio dei componenti delle commissioni di concorso avviene prelevando i nominativi dagli elenchi prescelti. Qualora tutti e tre i nominativi estratti siano dello stesso sesso, si sostituisce l'ultimo componente estratto con un componente di sesso diverso. A tal fine si procede ad ulteriori sorteggi, mediante prelievo dallo stesso elenco dal quale il componente da sostituire era stato estratto, fino a quando non venga estratto un nominativo di sesso diverso.

3. Nel decreto di nomina dei componenti della commissione di concorso il Presidente della Giunta dà motivatamente atto dell'eventuale impossibilità di riservare uno dei posti a componenti di uno dei due sessi.

#### TITOLO III

##### **SVOLGIMENTO DELLE PROVE, ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

#### Art. 13.

##### *Adempimenti della commissione, deliberazioni, verbali delle operazioni concorsuali*

1. La commissione, con la costante presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento, fino alla trasmissione della graduatoria di merito alla Giunta da parte del dirigente competente in materia di personale ai sensi dell'art. 21.

2. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 20 per la valutazione delle prove, la commissione delibera a maggioranza di voti palesi. Non è possibile l'astensione.

3. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della commissione giudicatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

4. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.

5. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandolo, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento del concorso, ma è tenuto a firmare il verbale.

6. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne dà atto nel processo verbale, che trasmette immediatamente al Presidente della Giunta per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto motivato, dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione.

#### Art. 14.

##### *Termini per la conclusione delle procedure concorsuali*

1. Nella prima riunione la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine per la conclusione del procedimento concorsuale e lo porta a conoscenza dei candidati ammessi al concorso.

2. Le procedure concorsuali devono concludersi entro i seguenti termini, decorrenti dalla nomina della commissione:

a) sei mesi in caso di concorso per titoli ed esami o per soli esami;

b) due mesi in caso di concorso per soli titoli.

3. L'inosservanza dei termini deve essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione alla Giunta.

#### Art. 15.

##### *Convocazione dei candidati*

1. La data delle prove scritte deve essere comunicata ai candidati almeno quindici giorni prima del loro svolgimento. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere comunicato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

#### Art. 16.

##### *Determinazione delle prove scritte*

1. La determinazione delle prove scritte viene effettuata dalla commissione mediante la predisposizione di almeno una terna di temi o gruppi di quesiti, ovvero di gruppi di test, o di prove tecnico-pratiche, nelle materie indicate dal bando ed eventualmente con specifico riferimento alla professionalità richiesta per i posti da ricoprire. Ciascun testo viene numerato e chiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

2. La determinazione delle prove scritte deve avvenire nel giorno del loro svolgimento, immediatamente prima del loro inizio. Essa può essere effettuata dalla commissione anche prima, ma solo nel caso in cui sia necessario predisporre degli elaborati da distribuire ai concorrenti e per il tempo strettamente necessario per preparare il materiale.

3. I test devono essere predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati.

4. Nel caso in cui il numero delle domande presentate sia particolarmente alto, la commissione può decidere, al fine del buon esito del concorso, di procedere ad una preselezione dei candidati mediante il ricorso a test selettivi, eventualmente congiunti alla valutazione del titolo di studio.

## Art. 17.

*Svolgimento delle prove scritte*

1. Ammessi i candidati nei locali d'esame, previo accertamento della loro identità personale, la commissione, alla presenza dei candidati stessi, invita uno di essi a scegliere una delle buste contenenti le prove. Constatata quindi l'integrità dei sigilli, alla presenza dei candidati, viene aperta la busta contenente la prova d'esame, che viene comunicata ai candidati stessi.

2. La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione.

3. Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro o con altri, salvo che con i membri della commissione.

4. Le prove devono essere svolte soltanto su fogli o moduli predisposti dalla commissione, recanti il timbro della Regione e la firma di un membro della commissione.

5. I concorrenti possono portare con sé e consultare durante le prove esclusivamente i testi e i dizionari consentiti dalla commissione e comunicati preventivamente dalla commissione contestualmente alla convocazione.

6. Durante le prove e fino alla consegna dell'elaborato il candidato non può uscire dai locali assegnati per gli esami, che devono essere adeguatamente vigilati, secondo le disposizioni della commissione.

7. La commissione cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento delle prove. A tal fine almeno due componenti della commissione e il segretario o dovranno trovarsi nei locali in cui si svolgono gli esami.

8. Per ogni prova sono consegnate a ciascun candidato due buste, di cui una grande ed una piccola contenente un foglietto bianco. Il candidato, eseguita la prova, introduce l'elaborato nella busta grande senza apporvi sottoscrizione o altro segno di riconoscimento, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande, che chiude e consegna al membro della commissione addetto al ritiro delle buste, il quale registra la consegna dell'elaborato ed appone la sua firma trasversalmente sul lembo di chiusura della busta che lo contiene.

9. Il concorrente che contravviene alle disposizioni del presente articolo è escluso dal concorso.

10. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario.

11. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti nella seduta destinata alla correzione e valutazione degli elaborati. Un membro della commissione appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati. Dopo che siano state espresse le votazioni di tutti gli elaborati di tutte le prove relative al concorso si procede all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati.

## Art. 18.

*Comunicazione dell'esito delle prove scritte*

1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei relativi punteggi, comunica agli interessati la loro ammissione o non ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.

## Art. 19.

*Svolgimento delle prove orali*

1. La commissione decide le modalità di svolgimento della prova orale e i quesiti da porre a ciascun candidato immediatamente prima dell'inizio della prova.

2. È consentito ai candidati l'accesso ai locali in cui si svolgono le prove orali, secondo le modalità definite dal presidente della commissione.

3. Terminata la prova di ciascun candidato la commissione decide il punteggio della prova secondo le modalità indicate all'art. 20.

4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali in cui si è svolta la prova orale, ovvero presso altro locale di più facile accesso al pubblico individuato dal presidente della commissione.

## Art. 20.

*Punteggio delle singole prove e punteggio finale*

1. Il candidato deve conseguire in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione di almeno ventun trentesimi.

2. Nella valutazione delle singole prove d'esame, sia scritte che orali, il punteggio assegnato ad ogni prova è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.

3. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e in quella orale. Nei concorsi per titoli ed esami viene sommato anche il punteggio assegnato ai titoli. Nei concorsi in cui sono previste due prove scritte il punteggio finale si ottiene sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale, fermo restando quanto previsto per i titoli.

4. Nei casi in cui i concorsi si svolgano per titoli e per esami, ai titoli non può essere attribuito un punteggio massimo complessivo superiore al venticinque per cento del punteggio massimo previsto per l'insieme di tutte le prove d'esame.

5. La valutazione dei titoli precede le prove di esame. Il risultato della valutazione viene reso noto agli interessati prima dello svolgimento delle prove.

## Art. 21.

*Formazione della graduatoria e verifica dei requisiti*

1. Espletate le prove, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato.

2. La commissione, terminati i propri adempimenti, tra smette gli atti al dirigente competente in materia di personale, il quale verifica la regolarità del procedimento espletato dalla commissione stessa.

3. Il responsabile del procedimento invita i candidati utilmente collocati in graduatoria a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti già dichiarati nella domanda, che non siano stati allegati, dai quali risulti che i requisiti erano posseduti alla data di scadenza del bando:

a) documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;

b) documenti comprovanti il diritto ad usufruire della riserva, con esclusione della riserva per gli interni;

c) titoli di preferenza o precedenza, qualora vi siano casi di candidati con parità di punteggio.

4. Ricevuti i documenti, il dirigente del servizio competente in materia di personale provvede a sciogliere la riserva, con ogni conseguenza. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, salvo giustificato motivo, la riserva viene scelta in senso negativo.

5. I documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali di accesso all'impiego regionale, di cui all'art. 3, sono presentati soltanto da coloro per i quali si procede all'assunzione secondo quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 5 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31.

6. Qualora riscontri irregolarità, il dirigente competente in materia di personale rinvia motivatamente gli atti alla commissione di concorso.

7. La commissione procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarità segnalate, assume le decisioni conseguenti provvedendo a modificare gli atti ovvero confermandoli motivatamente e li trasmette poi definitivamente al dirigente.

8. Effettuati gli adempimenti di cui al comma che precedono, il dirigente competente in materia di personale trasmette gli atti alla Giunta con il proprio parere di legittimità ai sensi delle norme vigenti, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31.

#### TITOLO IV

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 22.

##### *Norma finale*

1. Il presente Regolamento si applica anche ai concorsi già banditi per i quali non siano iniziate le prove d'esame alla data della sua entrata in vigore. Resta salvo in tal caso quanto disposto dai bandi già emanati, la composizione delle commissioni di concorso istituite, nonché gli adempimenti già effettuati ai sensi della normativa vigente.

2. Il presente regolamento si applica anche al concorso indetto ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, in quanto compatibile in relazione alle specificità di tale tipologia concorsuale, a condizione che non siano già iniziati i colloqui e fatto salvo in ogni caso quanto previsto al comma 1.

3. Resta ferma la validità delle procedure esperite, degli adempimenti espletati e degli atti emanati relativi alla formazione degli elenchi per l'accesso alla qualifica dirigenziale effettuata ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41.

##### Art. 23.

##### *Norma transitoria*

*(Omissis).*

«La Commissione di controllo sull'Amministrazione della Regione Emilia-Romagna, con decisione assunta nella seduta del 23 marzo 1995 (prot. n. 488 - reg. n. 528), ha reso esecutiva la citata deliberazione per gli articoli da 1 a 22, mentre ha chiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in ordine all'ultimo articolo - art. 23 (norma transitoria)».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bologna, 7 aprile 1995

BERSANI

95R0713

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 47.

### Norme per la tutela dei biotopi.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1995)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione Piemonte individua, studia e tutela i biotopi di interesse ecologico, culturale e scientifico presenti sul proprio territorio secondo le disposizioni della presente legge.

2. L'individuazione, lo studio e la tutela dei biotopi di cui al comma 1 avvengono anche nell'ambito ed in attuazione della decisione 85/338/CEE del 27 giugno 1985 e della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali e regionali al fine di:

a) tutelare la diversità biogenetica delle specie e degli ambienti naturali in armonia con i principi della Convenzione di Rio de Janeiro;

b) mantenere e ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli ambienti naturali e le specie di fauna e di flora selvatiche di particolare interesse;

c) acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente e delle sue tendenze evolutive;

d) organizzare in modo sistematico la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente per valutare globalmente le interazioni dei fenomeni ambientali e seguirne l'evoluzione;

e) pianificare gli interventi di tutela e di gestione alla luce delle conoscenze acquisite integrandole nei programmi e nei piani settoriali;

f) verificare con regolarità e metodo scientifico l'efficacia delle azioni intraprese;

g) promuovere attività didattiche.

3. Sono classificati come biotopi anche i geotopi di interesse morfologico, geologico e mineralogico.

##### Art. 2.

##### *Definizione dei biotopi*

1. Ai fini della presente legge sono definiti biotopi le porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che tali aree siano protette dalla legislazione vigente.

##### Art. 3.

##### *Individuazione e istituzione*

1. I biotopi di cui all'articolo 2 sono inclusi nel Piano regionale delle aree protette, previsto dall'articolo 2 della legge 22 marzo 1990, n. 12, ed entrano a far parte del Sistema delle aree protette della Regione Piemonte.

2. Il Piano regionale delle aree protette è integrato con l'Elenco dei biotopi; per ogni biotopo, individuato nell'Elenco, è predisposta una cartografia in scala adeguata all'individuazione dei confini ed è redatta una scheda in cui sono indicate le caratteristiche naturalistico-ambientali, i caratteri di vulnerabilità, i rischi di alterazione, le motivazioni e gli obiettivi della tutela. L'inserimento nell'Elenco costituisce istituzione del biotopo.

#### Art. 4.

##### Classificazione

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è aggiunta la seguente:

«*d*-bis). Biotopi, porzioni di territorio che costituiscono entità ecologiche di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che siano protette dalla legislazione vigente».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è aggiunto il seguente:

«2-bis). Le aree classificate come biotopi possono essere individuate anche all'interno delle aree protette di cui al comma 1».

#### Art. 5.

##### Gestione

1. La gestione dei biotopi è affidata con deliberazione del Consiglio Regionale agli Enti di gestione delle aree protette regionali, ovvero ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle Province territorialmente interessate, alle Associazioni ambientaliste ed ai proprietari od aventi titolo.

2. La Regione assegna, sulla base di progetti redatti dal soggetto a cui è affidata la gestione ed approvati con deliberazione della Giunta Regionale, contributi finalizzati alla tutela ed alla gestione dei biotopi.

#### Art. 6.

##### Norme di tutela

1. I biotopi inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti a vincolo ambientale paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Nei biotopi sono consentiti esclusivamente gli interventi che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di tutela, le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali indicati nella scheda di cui all'articolo 3, comma 2, nonché gli interventi previsti dai progetti di cui all'articolo 5, comma 2.

#### Art. 7.

##### Norme di utilizzo e di gestione

1. Eventuali norme che disciplinano l'utilizzo e la fruizione dei biotopi sono approvate con legge regionale predisposta ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 12/1990, tenendo conto delle proposte formulate dal soggetto gestore.

2. Le norme di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi di tutela definiti dalla scheda di cui all'articolo 3.

#### Art. 8.

##### Espropriazione

1. Le aree gravate dai vincoli di tutela dei biotopi possono essere espropriate nei seguenti casi:

*a*) qualora l'espropriazione risulti necessaria al fine di ripristinare le condizioni originali di biotopi che abbiano subito modificazioni;

*b*) qualora l'espropriazione risponda ad un interesse particolarmente importante in relazione alla conservazione, alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente naturale, ovvero all'uso ed alla fruizione pubblica.

#### Art. 9.

##### Banca dati dei biotopi

1. Per l'organizzazione delle informazioni relative ai biotopi, nonché per la loro gestione, in attuazione del progetto Corine Biotopes approvato con Decisione del Consiglio della Comunità Europea, n. 85/338/CEE del 27 giugno 1985 e n. 90/150/CEE del 22 marzo 1990, è costituita la Banca dati dei biotopi.

2. La Banca dati dei biotopi è formata ad integrazione delle Banche dati naturalistiche e della Banca dati delle Aree protette, predisposte nell'ambito del Sistema Informativo Naturalistico Regionale.

3. Ad integrazione e supporto della Banca dati dei biotopi è redatta la Carta degli ambienti naturali di interesse regionale, che costituisce un elemento della Carta della Natura di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

#### Art. 10.

##### Sorveglianza

1. La sorveglianza sui biotopi è affidata agli agenti di vigilanza delle Province e dei Comuni territorialmente interessati nonché, quando i biotopi sono gestiti da un Ente di gestione delle Aree protette, agli agenti di vigilanza dell'Ente medesimo.

2. La sorveglianza sui biotopi gestiti dagli Enti di cui al comma 1 è affidata, altresì, alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa convenzione stipulata con gli Enti medesimi.

#### Art. 11.

##### Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 comportano, oltre alle sanzioni previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il ripristino dello stato dei luoghi.

#### Art. 12.

##### Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 1995 in L. 600.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato «Contributi per la tutela dei biotopi» con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 500.000.000.

2. Agli oneri relativi agli anni 1996 e successivi si provvede con le leggi regionali di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari.

3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 aprile 1995

BRIZIO

95R1032

**LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 48.****Valorizzazione e promozione dell'associazionismo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1995).

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile, culturale ed economico.

2. La Regione, nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

3. La Regione favorisce il ruolo degli Enti locali nella diffusione e valorizzazione delle realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica, religiosa, che concorrono alla vita democratica.

4. La Regione favorisce inoltre interventi e progetti di formazione professionale degli operatori addetti alle attività delle associazioni.

**Art. 2.****Requisiti delle associazioni**

1. La Regione per svolgere le attività di cui all'articolo 1 considera le associazioni, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti, le federazioni di associazioni o di gruppi liberamente costituite, che nell'atto costitutivo e nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile, abbiano i seguenti requisiti:

- a) l'assenza di fini di lucro;
- b) la elettività delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro doveri e diritti;

d) l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le sue modalità di approvazione;

e) le modalità di estinzione e devoluzione del patrimonio residuo per fini di utilità sociale e culturale.

**Art. 3.****Albo delle associazioni**

1. Sulla base delle competenze trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di promozione educativa e culturale e tenuto conto delle nuove attribuzioni alle Province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito presso ogni Amministrazione provinciale l'albo delle associazioni aventi le finalità di cui all'articolo 1 e i requisiti di cui all'articolo 2.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni che operano con continuità da almeno un triennio e che hanno la loro sede legale nel territorio della Provincia.

3. Possono altresì richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni a carattere nazionale o regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito della Provincia.

4. Le domande di iscrizione sono presentate all'Amministrazione provinciale dal legale rappresentante dell'associazione unitamente a copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, dell'elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali, dell'indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni di o ad altre organizzazioni.

5. Alla documentazione concernente i dati ed i requisiti richiesti è unita una relazione sulle attività svolte nell'ultimo triennio e la dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da Enti pubblici.

6. L'Amministrazione provinciale, accertati i requisiti, delibera l'iscrizione all'albo delle associazioni, dandone comunicazione alla Regione ed al Comune territorialmente competente.

7. Ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto è comunicata entro tre mesi all'Amministrazione competente.

8. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'albo.

9. Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni Provincia comunica alla Giunta Regionale l'elenco delle associazioni iscritte all'albo.

10. La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale-ditali elenchi.

**Art. 4.****Iniziativa degli Enti locali**

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle materie proprie e delegate, gli Enti locali favoriscono le attività delle associazioni.

2. Gli Enti locali possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni iscritte agli albi provinciali.

**Art. 5.****Progetti di rilievo regionale**

1. Le condizioni ed i requisiti per l'ammissione ai finanziamenti regionali di specifici piani e progetti di attività presentati da associazioni iscritte agli albi provinciali, sono disciplinati dalle leggi regionali di settore.

2. Per progetti di rilevante interesse regionale, la Giunta Regionale può stipulare apposite convenzioni con associazioni iscritte agli albi provinciali.

3. La Regione promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi della realtà associativa, favorendo la più larga diffusione delle conoscenze e dei dati informativi.

4. Annualmente la Giunta Regionale provvede ad informare il Consiglio Regionale, attraverso una comunicazione alla Commissione consiliare competente, sullo stato di attuazione della legge e sulle convenzioni stipulate.

**Art. 6.****Conferenza regionale sull'associazionismo**

1. La Giunta Regionale convoca, d'intesa con le Province del Piemonte, una conferenza annuale al fine di armonizzare le politiche di interesse associazionistico.

2. La Giunta Regionale, d'intesa con le Province, definisce le modalità di partecipazione alla conferenza di Comuni ed associazioni.

**Art. 7.****Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si fa fronte con i fondi stanziati sui capitoli delle corrispondenti leggi regionali di settore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 aprile 1995

BRIZIO

95R1033

## LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 49.

**Modificazioni alla L.R. 2 dicembre 1992, n. 51: «Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase «, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione»; al termine del comma 6 viene aggiunta la seguente frase «, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5».

## Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase «, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione»; al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase «, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4».

## Art. 3.

1. L'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase «, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione»; al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase «, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 aprile 1995

BRIZIO

95R1034

## LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 50.

**Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. La Regione Piemonte individua, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto gli alberi, i filari e le alberate monumentali, di interesse paesaggistico ambientale e storico-culturale presenti sul territorio regionale e ne promuove la tutela e la valorizzazione.

2. Sono inclusi nella competenza della presente legge anche gli alberi, i filari e le alberate già sottoposti a vincolo di tutela da parte della legislazione regionale e nazionale.

## Art. 2.

## Definizione

1. Ai fini della presente legge sono considerati alberi, filari ed alberate monumentali di interesse storico-culturale e ambientale-paesaggistico:

a) alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;

b) alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;

c) filari ed alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico-culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani.

## Art. 3.

## Censimento

1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge adotta, con propria deliberazione, la metodologia di rilevazione ed una scheda di identificazione allo scopo di predisporre il censimento degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale.

2. Il censimento deve raccogliere in particolare dati ed informazioni relativi a:

a) localizzazione;

b) proprietà;

c) caratteristiche floristiche e dendrometriche;

d) descrizione delle caratteristiche monumentali o storico-culturali o paesaggistico-ambientali che motivano l'inclusione nel censimento;

e) condizioni fitosanitarie, vulnerabilità rischi ed eventuali interventi necessari per garantire la conservazione.

3. Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici o Associazioni possono segnalare alla Giunta Regionale l'esistenza di alberi, filari o alberate aventi le caratteristiche descritte all'articolo 2.

4. La Giunta Regionale sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Tecnica di cui all'articolo 4, predispose ed aggiorna periodicamente l'Elenco degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale della Regione Piemonte, che viene pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

5. Gli alberi, i filari e le alberate inseriti in tale elenco devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

6. L'inclusione nell'elenco di cui al comma 4 comporta, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 56/1977 l'istituzione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

#### Art. 4.

##### *Commissione tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali*

1. È istituita la Commissione Tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali.

2. La Commissione è composta da:

- a) Assessore ai Beni ambientali e paesaggistici o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) Assessore ai Beni culturali o suo delegato;
- c) rappresentante dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A.);
- d) rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte;
- e) rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- f) rappresentante della Facoltà di Scienze Forestali dell'Università di Torino.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario del Settore Beni ambientali e paesaggistici della Regione nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. La Commissione è validamente costituita quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.

3. La Commissione formula parere obbligatorio e vincolante alla Giunta Regionale in merito alla inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3 degli alberi, filari e alberate di cui è stata predisposta la scheda di identificazione.

4. La Commissione esprime inoltre parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi di cura ordinaria e straordinaria, nonché di valorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.

5. La Commissione esprime altresì parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale abbattimento degli alberi, filari e alberate inclusi nell'Elenco di cui all'articolo 3.

6. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell'Assessore dei Beni ambientali e paesaggistici o dell'Assessore ai Beni culturali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

8. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale. Essa svolge la sua attività finché non siano insediati i nuovi componenti.

9. Ai membri della Commissione spettano per ogni riunione i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previste dalle vigenti leggi regionali in materia.

#### Art. 5.

##### *Interventi di cura ordinaria e straordinaria*

1. La Regione Piemonte eroga contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi, dei filari e delle alberate inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti dai proprietari o dagli aventi diritto, su richiesta propria o della Regione Piemonte, a seguito di parere obbligatorio e vincolante di un esperto nominato dalla Giunta Regionale.

#### Art. 6.

##### *Interventi di valorizzazione*

1. La Giunta Regionale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

#### Art. 7.

##### *Norme finanziarie*

1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, valutati in lire 20 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 15190 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione «Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi, dei filari e delle alberate di interesse monumentale» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20 milioni.

2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 aprile 1995

BRIZIO

95R1035

### LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 51.

#### **Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1995)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità e ambito*

1. La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturale e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge la ricerca e la raccolta di minerali esclusivamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico.

2. Sono di interesse mineralogico e non minerario tutti i campioni di minerali che, compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche e integrazioni, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico e scientifico, perché rappresentativi di una o più specie o di una paragenesi.

3. Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili già regolata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

#### Art. 2.

##### *Registro regionale dei raccoglitori*

1. La Regione istituisce un registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali.

2. Chiunque intenda svolgere tale attività nell'ambito della presente legge, è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento rilascia apposito attestato di iscrizione che costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attività stessa.

3. L'attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal Presidente della Giunta Regionale ai raccoglitori che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 12.

#### Art. 3.

##### *Ricerca e raccolta di minerali*

1. La ricerca e la raccolta di minerali sono consentite entro i limiti e con l'impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli.

2. La ricerca e la raccolta si effettuano con tecniche e modalità che garantiscono il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo dello strato unifero, della stabilità del terreno e dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale.

3. La ricerca e la raccolta non devono comportare negative interferenze con la flora e con la fauna stanziale e migratoria.

#### Art. 4.

##### *Mezzi per la ricerca e la raccolta*

1. Ai fini della presente legge è consentito esclusivamente l'impiego di attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fattispecie in martelli, mazze dal peso massimo di cinque chilogrammi, scalpelli, piccozze, picconi, badili ed altri attrezzi di lunghezza non superiore a un metro e sessanta centimetri.

2. È vietato l'uso di esplosivi, l'impiego di sostanze chimiche e l'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico o a motore.

#### Art. 5.

##### *Ripristino*

1. La ricerca e la raccolta dei minerali non devono recare alterazioni permanenti all'ambiente naturale.

2. È fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di procedere all'immediato ripristino del sito in modo il più possibile adeguato alle caratteristiche originarie della zona.

#### Art. 6.

##### *Limiti della ricerca e della raccolta*

1. Nell'ambito della ricerca e della raccolta di minerali non sono consentiti rapporti di concessione o convenzionali con diritto di esclusiva.

2. Resta salva la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale e del conduttore del fondo in cui si intende ricercare e raccogliere minerali.

3. Nell'ambito delle aree, oggetto di concessione mineraria di cui al R.D. 1443/1927, suscettibili di rinvenimenti di interesse mineralogico, ove la concessione non sia decaduta, e con esclusione di quelle per acque minerali e termali e per idrocarburi, è richiesta specifica autorizzazione del distretto minerario competente del concessionario.

4. È fatto divieto di ricerca e raccolta di campioni di minerali in grotte o cavità naturali di origine carsica.

#### Art. 7.

##### *Quantitativi di raccolta*

1. Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a quindici chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa la tolleranza di cinque chilogrammi.

2. Nei giacimenti secondari auriferi è consentita la raccolta di un quantitativo giornaliero non superiore a cinque grammi per persona, ferme restando le competenze del distretto minerario competente.

#### Art. 8.

##### *Aree protette*

1. I dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza, i musei naturalistici, le associazioni o gli Enti mineralogici e geologici segnalano alla Giunta Regionale aree di particolare rilevanza mineralogica e scientifica.

2. Nelle aree di cui al presente articolo il Consiglio regionale, con apposita deliberazione, può prescrivere specifiche norme o divieti in ordine alla ricerca ed alla raccolta.

3. Sono fatte salve le disposizioni previste nelle singole leggi regionali istitutive di aree protette.

#### Art. 9.

##### *Documentazione ed educazione ambientale*

1. La Regione nell'ambito del Programma di documentazione, informazione ed educazione ambientale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, promuove la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio mineralogico.

#### Art. 10.

##### *Deroghe*

1. La Giunta Regionale, con deliberazione, può prevedere deroghe a quanto disposto dall'articolo 4, dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 7 e dall'articolo 8, commi 2 e 3 a favore di istituti e dipartimenti universitari e di musei naturalistici. Analoghe deroghe per quanto riguarda le aree protette regionali, sono deliberate a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'Ente di gestione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata della deroga, le modalità, i mezzi consentiti, le zone di ricerca e di raccolta, i quantitativi massimi, nonché l'istituto od il museo cui i campioni sono destinati.

#### Art. 11.

##### *Vigilanza*

1. L'osservanza alle norme della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, al Comune interessato tramite gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, al personale di vigilanza delle aree protette regionali, nei limiti territoriali delle aree stesse, ed alle guardie giurate volontarie ecologiche nominate secondo le disposizioni della vigente legislazione regionale.

#### Art. 12.

##### *Sanzioni*

1. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 2 milioni 500 mila a lire 7 milioni 500 mila qualora il materiale ricercato e raccolto sia utilizzato per scopi non previsti all'articolo 1, comma 1;

b) da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per l'inosservanza a quanto previsto dall'articolo 4, con esclusione dell'impiego di esplosivo;

c) da lire un milione a lire 3 milioni per violazione a quanto previsto dall'articolo 5;

d) da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per violazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;

e) da lire 250 mila a lire un milione per violazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 7;

f) da lire 2 milioni a lire 8 milioni per violazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 e dagli articoli 8 e 10.

2. L'impiego di esplosivo è passibile delle pene previste dalle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Il materiale ricercato e raccolto in modo difforme dalle norme previste nella presente legge è oggetto di confisca e consegnato al Museo regionale di scienze naturali o ad istituti e dipartimenti universitari, ovvero a musei naturalistici anche lo cali con preferenza per quelli della zona di ritrovamento.

4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 13.

##### Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1995 e per i successivi anni è istituito apposito capitolo con la denominazione «Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dalla legge "Normative per la ricerca e raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico"» da destinarsi a contributo per musei mineralogici operanti nell'ambito regionale aventi natura pubblica (Museo regionale di Scienze naturali, musei civici, musei di Comunità Montane), in ragione del 50 per cento e con criteri definiti dalla Giunta Regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 aprile 1995

BRIZIO

95R1036

### LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 52.

**Norme per la formulazione e l'adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142/90.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1995)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Oggetto e finalità

1. La Regione Piemonte riconosce e promuove, in armonia con i principi fissati dallo Statuto regionale e ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini, nel rispetto delle culture di appartenenza, in ordine:

a) alla migliore articolazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla vita di relazione, alla cura delle persone, alla crescita culturale e allo svago per un maggior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;

b) all'armonizzazione dei tempi della città e al coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;

c) al miglioramento della fruibilità dei servizi, in particolare di quelli destinati alla cura delle persone nell'ambito della solidarietà sociale e delle attività di volontariato;

d) alla promozione, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 10 aprile 1991, n. 125, delle pari opportunità favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

#### Art. 2.

##### Compiti della Regione

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:

a) adotta misure per favorire il coordinamento degli orari e per migliorare la funzionalità dei servizi regionali, degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione e il coordinamento con gli uffici decentrati dello Stato, secondo i criteri di cui all'articolo 5;

b) favorisce e privilegia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, l'articolazione degli orari, il potenziamento e il miglioramento dei servizi socio educativi, assistenziali, sanitari e l'estensione del tempo di funzionamento dei servizi;

c) indica gli orientamenti per l'elaborazione del Piano di coordinamento degli orari PCO da parte dei Comuni;

d) promuove lo studio, la progettazione e l'attuazione dei Piani di coordinamento degli orari, nonché i conseguenti interventi finalizzati ad armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

e) promuove iniziative di formazione professionale.

#### Art. 3.

##### Struttura regionale per il coordinamento degli orari

1. La Giunta Regionale, per l'attuazione della legge, si avvale nell'ambito dell'area competente in materia di affari istituzionali, della struttura dotata delle necessarie conoscenze di carattere intersettoriale che opera in collegamento con gli Assessorati interessati e con la Commissione regionale per le pari opportunità per lo svolgimento dei seguenti compiti in ordine al coordinamento degli orari:

a) raccolta dati sui sistemi di armonizzazione degli orari, nonché monitoraggio periodico sull'efficienza delle soluzioni adottate;

b) analisi e valutazione dei progetti presentati ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 4;

c) promozione di studi e di ricerche tendenti diffondere una cultura coerente, a partire dall'analisi dei bisogni, con le finalità di cui alla presente legge.

#### Art. 4.

##### Contributi regionali per la formulazione e l'adozione dei PCO

1. La Regione può concedere contributi ai Comuni per la formulazione e l'adozione dei PCO.

2. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del sessanta per cento, secondo criteri definiti con delibera della Giunta Regionale. Nel concessione dei finanziamenti verranno ritenuti prioritari i PCO che, tenendo conto della popolazione coinvolta, prevedano:

a) la qualificazione e l'integrazione dei Piani regolatori generali (PRG) sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali;

b) la loro diffusione territoriale e l'accessibilità e l'adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più Comuni;

c) l'introduzione di procedure informatizzate multifunzionali in rete.

3. La Giunta Regionale, con proprio atto, stabilisce i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2 e fissa le modalità per l'erogazione.

#### Art. 5.

##### *Criteri per l'adozione del PCO da parte dei Comuni*

1. I Comuni adottano il PCO per armonizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo, secondo le finalità di cui all'articolo 1 ed i criteri indicati al comma 3.

2. Il Piano, considerato nella sua unitarietà come strumento finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, si articola in progetti, tesi all'armonizzazione graduale dei sistemi orari dei diversi servizi.

3. Per la definizione dei PCO i Comuni dovranno attenersi ai seguenti criteri:

a) organizzare gli orari degli uffici e dei servizi pubblici che implicano attività di sportello al pubblico, sia mediante l'aumento della durata giornaliera d'apertura che con una articolazione sfalsata delle fasce orarie, agevolando l'accesso all'informazione;

b) rendere gli orari dei servizi socio educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio;

c) finalizzare, in ottemperanza alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le operazioni burocratiche dei servizi pubblici all'efficienza e al risparmio di tempo per l'utenza, mediante la semplificazione delle modalità di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonché l'introduzione di procedure informatizzate e connesse in rete;

d) organizzare e programmare gli orari delle attività commerciali in modo da garantirne l'erogazione nelle diverse zone della città, anche non facendo coincidere gli orari di apertura e di chiusura e i turni di riposo per gli esercizi dello stesso ramo di attività;

e) far corrispondere gli orari e la frequenza dei trasporti pubblici alle esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana e sovraurbana, in relazione alle limitazioni orarie e favorendo forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità;

f) organizzare gli orari di biblioteche, musei ed Enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della durata settimanale su tutti i mesi dell'anno.

4. Le proposte dovranno essere verificate con le OO.SS. alla luce dell'orario di lavoro del personale che gestisce i servizi.

#### Art. 6.

##### *Interrelazione tra PCO e pianificazione comunale*

1. In sede di redazione o di aggiornamento dei Piani regolatori generali e dei Piani del commercio, del traffico e dei trasporti si dovrà tener conto delle indicazioni derivanti dai Piani di coordinamento degli orari per quanto riguarda le necessità di organizzazione funzionale e spaziale delle città.

#### Art. 7.

##### *Procedure per l'approvazione del PCO*

1. Il Sindaco, nella definizione del PCO, promuove opportune iniziative di informazione e di consultazione anche mediante specifiche analisi delle esigenze degli utenti. A tal fine si avvale delle osservazioni formulate dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, delle Associazioni delle categorie interessate,

delle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello locale, delle Commissioni pari opportunità, delle Associazioni femminili, delle Associazioni degli utenti e dei consumatori, nonché di altre Associazioni secondo le disposizioni dello Statuto comunale.

2. Il Sindaco promuove, ai sensi delle leggi 142/90 e 241/91, accordi e intese fra tutti i soggetti, collettivi e istituzionali, pubblici e privati, interessati alla determinazione degli orari nelle città.

3. I Comuni sono tenuti ad inviare alla Regione il PCO adottato e a comunicare le iniziative, anche di carattere sperimentale, coerenti con le finalità della presente legge, adottate nell'ambito comunale o intercomunale.

#### Art. 8.

##### *Formazione professionale*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, promuove ed incentiva corsi di qualificazione e riqualificazione del personale, in particolare degli Enti locali, in relazione alle problematiche connesse all'attuazione dei PCO ed a progetti di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi sotto il profilo della riorganizzazione, della fruibilità e della innovazione tecnologica.

2. I corsi dovranno essere realizzati coerentemente alle scelte di pari opportunità di cui all'articolo 1 della legge 125/91.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 100 milioni.

2. Agli oneri conseguenti l'applicazione del precedente comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 10870 ed istituzione di apposito capitolo con la seguente denominazione: «Contributi ai Comuni per la formulazione e l'adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari» e con la dotazione di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Per gli anni finanziari successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 aprile 1995

BRIZIO

95R1037

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 21.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e annesso bilancio pluriennale 1995/1997.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 19 del 10 aprile 1995)

(Omissis).

95R0762

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

Provincia di Trento

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROVINCIALE 21 marzo 1995, n. 6-20/leg.****Modificazione del regolamento concernente i requisiti  
oggettivi e soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in  
urbanistica e tutela del paesaggio.***(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto  
Adige n. 16 dell'11 aprile 1995)***IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica  
31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle  
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-  
Alto Adige»;Visto il proprio decreto n. 17-96/leg. del 14 settembre 1993,  
registrato alla Corte dei conti in data 23 settembre 1993, reg. 20,  
fgl. 200, con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente  
i requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti  
in urbanistica e tutela del paesaggio», secondo quanto previsto  
dall'articolo 12 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e  
successive modificazioni;Vista la deliberazione n. 3067 del 17 marzo 1995, con la quale  
la giunta provinciale ha disposto di modificare il predetto  
regolamento secondo le indicazioni di cui all'allegato costituente  
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Decreta:

Di emanare — secondo le indicazioni di cui all'allegato  
costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto — le  
variazioni al «Regolamento concernente i requisiti oggettivi e  
soggettivi per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e  
tutela del paesaggio», di cui al decreto n. 17-96/leg. del 14  
settembre 1993, disponendo che le medesime variazioni hanno  
effetto a valere anche sulle domande di iscrizione all'albo già  
presentate dal 1° al 31 ottobre 1994.Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la  
registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  
osservare.

Trento, 21 marzo 1995

*Il Presidente della Giunta provinciale:*

ANDREOTTI

95R0761

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995  
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 357.000</li> <li>- semestrale ..... L. 195.500</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 65.500</li> <li>- semestrale ..... L. 48.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 200.000</li> <li>- semestrale ..... L. 109.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 65.000</li> <li>- semestrale ..... L. 45.500</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 199.500</li> <li>- semestrale ..... L. 108.500</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 687.000</li> <li>- semestrale ..... L. 379.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 336.000
Abbonamento semestrale .....	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 6 0 9 5 \*

L. 2.600